



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

# **COMUNICATO UFFICIALE**

**N°61 DEL 26.07.2006**

**CONSIGLIO FEDERALE N°2**  
*(Riunione del 26 luglio 2006)*



## **COMUNICATO UFFICIALE n.61 del 26 luglio 2006**

***Consiglio Federale n.2- Roma, 26 luglio 2006***

### **DELIBERA N.3**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerata la propria delibera n. 331 assunta nella riunione del 18-19 marzo 2006, con la quale è stata fissata la normativa ai fini dell'ammissione delle Società partecipanti ai Campionati professionistici;

preso atto della comunicazione della Lega Società di Pallacanestro Serie A, pervenuta in data 14 luglio 2006, inerente l'elenco delle Società che hanno rispettato le condizioni previste dallo Statuto e i Regolamenti circa la permanenza e l'ammissione nella Lega stessa per l'anno sportivo 2006/2007, che di seguito si riportano: Pallacanestro Treviso Spa; Fortitudo Pallacanestro Bologna srl; S.S. Basket Napoli srl; Pall. Virtus Roma Ssrl; Mens Sana Basket Siena Spa; Pallalcesto Amatori Udine srl; Pallacanestro Olimpia Milano Ssrl; Pallacanestro Biella Spa; Virtus Pallacanestro Bologna Spa; Pallacanestro Varese Spa; Pallacanestro Reggiana Srl; Basket Livorno Srl; Teramo Basket Srl; Pallacanestro Cantù Spa; Orlandina Basket Srl; Scafati Basket Srl; S.S. Sutor Srl;

preso atto della comunicazione della Legadue pervenuta in data 11 luglio 2006 inerente l'elenco delle Società che hanno rispettato gli adempimenti previsti da Legadue per la partecipazione al Campionato 2006/2007 e precisamente: Scandone Basket Avellino; Nuovo Basket Viola 98 Reggio Calabria; Nuova AMG Sebastiani Rieti; Basket Club Ferrara; Basket Juvecasera; Basket Rimini Crabs; Andrea Costa Imola; RB Montecatini Terme; Aurora Basket Jesi; Nuova Pallacanestro Pavia; Dinamo Sassari; Aironi Basket Novara; Fabriano Basket; A.S. Basket Draghi Castelletto Ticino; U.S. Vuelle Pallacanestro Pesaro; Gruppo Triboldi Basket Soresina;

considerato il verbale della riunione della Com.Te.C., trasmesso in data 21 luglio 2006, relativo all'esame dell'eventuale istanza di regolarizzazione della Società Roseto Basket Lido delle Rose srl, nel quale la Commissione esprime parere negativo per l'ammissione al prossimo campionato professionistico 2006/2007 della Società Roseto Basket sulla base della comunicazione inviata dalla stessa Com.Te.C. in data 6 luglio 2006;

considerata la richiesta delle Leghe professionistiche relativamente alla procedura da seguire per l'invio alle Società aventi diritto della richiesta di ammissione a partecipare ai rispettivi Campionati per la stagione sportiva 2006/2007, in seguito ad eventuali esclusioni deliberate dal Consiglio Federale;

ravvisata la necessità di fissare un termine per la presentazione e l'esame da parte della Com.Te.C. della documentazione prevista dalla delibera n. 331 del 18-19 marzo 2006;

## **DELIBERA**

- ammettere al campionato di Serie A, stagione sportiva 2006/2007, le seguenti Società:  
Pallacanestro Treviso Spa;  
Fortitudo Pallacanestro Bologna srl;  
S.S. Basket Napoli srl;  
Pall. Virtus Roma Ssrl;  
Mens Sana Basket Siena Spa;  
Pallalcesto Amatori Udine srl;  
Pallacanestro Olimpia Milano Ssrl;  
Pallacanestro Biella Spa;  
Virtus Pallacanestro Bologna Spa;  
Pallacanestro Varese Spa;  
Pallacanestro Reggiana Srl;  
Basket Livorno Srl;  
Teramo Basket Srl;  
Pallacanestro Cantù Spa;  
Orlandina Basket Srl;  
Scafati Basket Srl;  
S.S. Sutor Srl;
  
- Non ammettere al campionato di Serie A, stagione sportiva 2006/2007, la Società Roseto Basket Lido delle Rose srl, la quale potrà presentare ricorso avverso tale delibera secondo le modalità ed i termini previsti dal *Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione delle Società professionistiche ai Campionati Nazionali di Pallacanestro, s.s. 2006/2007* approvato dalla Giunta Nazionale CONI con delibera n. 224 in data 16 maggio 2006;
  
- ammettere al campionato di Legadue, stagione sportiva 2005/2006 le seguenti Società:  
Scandone Basket Avellino;  
Nuovo Basket Viola 98 Reggio Calabria;  
Nuova AMG Sebastiani Rieti;  
Basket Club Ferrara;  
Basket Juvecasera;  
Basket Rimini Crabs;  
Andrea Costa Imola;  
RB Montecatini Terme;  
Aurora Basket Jesi;  
Nuova Pallacanestro Pavia;  
Dinamo Sassari;

Aironi Basket Novara;  
Fabriano Basket;  
A.S. Basket Draghi Castelletto Ticino;  
U.S. Vuelle Pallacanestro Pesaro;  
Gruppo Triboldi Basket Soresina

- in caso di mancato ricorso da parte della Società Roseto Basket Lido delle Rose srl,, le Società aventi diritto potranno inviare alle rispettive Leghe professionistiche l'istanza di ammissione al Campionato 2006/2007 con la relativa documentazione prevista dallo Statuto e Regolamenti della rispettiva Lega;
- subordinare l'ammissione ai Campionati Professionistici delle Società sopracitate al parere vincolante della Com.Te.C. e pertanto:
- fissare il termine perentorio delle ore 18:00 del 2 agosto 2006 per la comunicazione, da parte delle Leghe professionistiche, delle Società che hanno risposto alle condizioni previste dallo Statuto e Regolamenti circa la permanenza e l'ammissione alla rispettiva Lega;
- fissare il termine perentorio delle ore 12:00 del 4 agosto 2006 per la presentazione alla Com.Te.C. della documentazione prevista per l'ammissione ai campionati professionistici, stagione sportiva 2006/2007;
- stabilire sin d'ora che, nel caso in cui la Com.Te.C. esprima parere favorevole riguardo la documentazione prodotta dalle Società sopracitate, le Società aventi diritto siano ammesse a partecipare ai rispettivi Campionati, stagione sportiva 2006/2007, in caso contrario sarà demandato a decidere il Consiglio di Presidenza, che dovrà essere appositamente convocato.

#### **DELIBERA N.4**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

tenuto conto della delibera del Consiglio Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 che ha stabilito, tra l'altro, i principi, i criteri e le modalità per la formulazione delle variazioni di bilancio;

vista altresì la comunicazione del Coni prot.n.202 del 3/02/2006 con la quale ha approvato il Bilancio di Previsione 2006;

ravvisata la necessità di effettuare la prima nota di variazione al Bdp 2006 per programmi di attività e di spesa;

presa in esame la relazione del Presidente Federale in merito alla prima nota di variazione al Bilancio Preventivo 2006;

presa in esame la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla prima nota di Variazione al Bilancio Preventivo 2006;

## **D E L I B E R A**

approvare la prima nota di variazione al BdP 2006 per movimentazione effettuata per programmi di attività e di spesa, come da documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

### **RELAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE ALLA 1^ NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2006**

La Federazione Italiana Pallacanestro a seguito di modifiche su costi e ricavi già preventivati, elabora la 1^ nota di Variazione al BdP 2006.

La manovra di aggiornamento ai ricavi al Bilancio di Previsione 2006 tiene conto delle seguenti risorse:

#### **VARIAZIONI POSITIVE**

Le variazioni positive constano di **MAGGIORI RICAVI**, riferite al **VALORE DELLA PRODUZIONE**, le quali ammontano complessivamente ad **Euro 1.276.943,39** e **MINORI COSTI** per un ammontare pari a **Euro 30.000,00**, che si riepilogano di seguito nelle voci di maggior rilevanza:

#### **MAGGIORI RICAVI**

##### **CONTRIBUTI CONI - € 785.000,00**

Trattasi di contributo di funzionamento € 135.000,00 e contributo alto livello € 650.000,00 da utilizzare per finanziare l'attività sportiva di alto livello;

##### **QUOTE DEGLI ASSOCIATI - € 35.000,00**

Per la stagione sportiva 2005-2006 si è registrato un incremento delle iscrizioni dei bambini al Minibasket per un numero di circa 14.500;

##### **PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI - € 257.204,32**

Si riferiscono ad entrate derivanti da nuovi contratti di sponsorizzazioni sottoscritti nel corso dell'anno che prevedono il riconoscimento delle qualifiche di sponsor ufficiali per una maggiore entrata pari ad € 55.000,00 e fornitori ufficiali per un incremento pari ad € 197.904,32 ed inserzione pubblicitaria sulla rivista per un ammontare pari ad € 4.300,00;

##### **MANIFESTAZIONI NAZIONALI - € 186.202,80**

Trattasi di contributi erogati da Comitati Organizzatori per convenzioni sottoscritte per l'affidamento dell'organizzazione di incontri amichevoli della Nazionale A maschile in preparazione dei Mondiali 2006, per un ammontare pari ad € 63.000,00 mentre l'importo di € 51.202,80 si riferisce ai proventi derivanti dalle sponsorizzazioni degli Organi Territoriali e Federali e l'importo di € 72.000,00 si riferiscono a contratti di partnership con gli sponsor, che trovano riscontro nelle corrispondenti voci di spesa;

**ALTRI RICAVI - € 13.536,27**

Trattasi di rimborso parziale delle spese sostenute da parte di FIBA, per l'acquisto della biglietteria aerea per il Giappone, sede dei Mondiali;

**MINORI COSTI - € 30.000,00**

Derivano da economie e da minori stanziamenti che sono stati reinvestiti per finanziare l'attività sportiva in base alle esigenze federali, che trovano quindi riscontro tra le maggiori spese della presente relazione.

**VARIAZIONI NEGATIVE**

Le variazioni negative rispetto al Bilancio di Previsione 2006 comportano un incremento dei **"COSTI DELLA PRODUZIONE"** per un importo complessivo pari ad **€ 1.192.160,80** cui si aggiungono oneri finanziari pari ad € 5.000,00 interessi passivi su conto corrente bancario degli arbitri.

Si riepilogano di seguito i maggiori costi più significativi:

**SPESE DI TRASFERTA E SOGGIORNO - € 206.500,00**

Trattasi di reintegro per attività sportive non previste del Settore Squadre Nazionali A Femminile per € 162.000,00, per nuovi progetti finalizzati ad intensificare l'attività sportiva per il raggiungimento dei migliori risultati. Inoltre si prevede un ulteriore finanziamento per il Comitato Nazionale Allenatori per esami degli allenatori di base e preparatori fisici per € 23.000,00 e per € 21.500,00 per il rimborso delle spese per i formatori Regionali responsabili del progetto Invito al Basket;

**INDENNITA', DIARIE E RIMBORSI FORFETTARI - € 62.360,00**

Trattasi di un reintegro delle spese da sostenere per l'attività del Settore Squadre Nazionali A/Femminile per nuovi progetti finalizzati al raggiungimento di migliori risultati per € 45.360,00, per un adeguamento rispetto agli stanziamenti iniziali, in relazione alle effettive esigenze dell'attività designata e degli allenatori per € 17.000,00;

**COMPENSI STAFF TECNICO E SANITARIO - € 148.680,00**

L'incremento si rende necessario per adeguare l'impegno di spesa per € 134.400,00 relativo al contratto dell'Allenatore della Nazionale "A" che dal 01/07/2006 lavorerà in esclusiva con la FIP e non più part-time e per € 14.280,00 per un maggior impiego dello staff tecnico e sanitario per le nuove attività del SSN/F;

**ACQUISTO MATERIALE E ABBIGLIAMENTO SPORTIVO - € 50.840,80**

Trattasi di maggiori spese che trovano il finanziamento tra i maggiori ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni per € 30.840,80 e per il restante importo di € 20.000,00 per l'applicazione del marchio pubblicitario sulle maglie degli arbitri;

**TRASPORTI E FACCHINAGGIO E ALTRE SPESE - € 70.000,00**

Si rende necessario reintegrare le spese da sostenere per il trasporto e facchinaggio e per le utenze telefoniche connesse alle attività da svolgere per la partecipazione ai prossimi Mondiali in Giappone;

**CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E TERZI - € 120.000,00**

Trattasi di contributi a società finalizzati alla realizzazione del "Progetto Azzurrina" quale prima selezione per le rappresentative nazionali U16-U18 che partecipano anche ai Campionati Europei di categoria;

**TUTELA ASSICURATIVA - € 50.000,00**

Trattasi di assicurazione per gli ingaggi dei giocatori convocati in Nazionale "A" maschile, tra i quali figura anche un giocatore che ha sottoscritto recentemente un contratto con NBA, determinando così un aumento dei costi previsti;

**CONTRIBUTI PER ATLETI E PROMOZIONE SPORTIVA - € 100.000,00**

Trattasi di un progetto non previsto denominato "College Italia" in base al quale a seguito di accordi con le società, atleti di interesse nazionale vengono preparati e formati tecnicamente ed athleticamente per una o più stagioni sportive, presso il Centro Sportivo Aeronautica, dallo staff federale per il possibile inserimento nelle rappresentative nazionali;

**SPESE PER PUBBLICITA' - € 72.000,00**

Trattasi di opportunità pubblicitarie sul Corriere dello Sport e su alcuni periodici gestiti da Cantelli Editore, in base ad accordi di sponsorizzazione che trovano riscontro tra le corrispondenti voci di ricavo;

**ASSISTENZA MEDICA, ANTIDOPING - € 36.000,00**

Si rende necessario un reintegro del materiale sanitario per garantire il fabbisogno necessario;

**CORSI DI FORMAZIONE PER UFFICIALI DI GARA COMPENSI PER PRESTAZIONI - € 8.920,00**

Trattasi di maggiori spese per prestazioni che si rendono necessarie per sopraggiunte esigenze organizzative;

**PROMOZIONE SPORTIVA – ASSICURAZIONI - € 17.500,00**

La maggiore spesa deriva dall'incremento delle quote di tesseramento del Minibasket;

**CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA - € 29.500,00**

Trattasi di contributi alle Società per promuovere l'attività sportiva del "3 vs 3" per € 15.000,00 e contributi alle associazioni per € 14.500,00, per la partecipazione alle spese sostenute per l'organizzazione di tornei connessi anche ad attività di beneficenza;

**COSTI PER IL PERSONALE E COLLABORAZIONI - € 71.200,00**

L'incremento della spesa si rende necessaria per la liquidazione degli arretrati ai dipendenti FIP ed ai lavoratori interinali a seguito del rinnovo del contratto collettivo dei lavoratori CONI al quale fanno riferimento per € 64.000,00 la restante quota di € 7.200,00 si riferisce ad una nuova esigenza di consulenza informatica;

**COSTI PER LA COMUNICAZIONE - € 8.800,00**

Il reintegro delle spese si rende necessario per realizzare servizi fotografici per il rinnovo degli archivi per la rivista federale;

**ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI - € 10.000,00**

Si rende necessario adeguare gli stanziamenti iniziali, in relazione alle effettive esigenze fino al termine dell'esercizio sia per il Consiglio Direttivo CNA che per la Commissione Stranieri;

**COSTI GENERALI - € 127.460,00**

Trattasi di maggiori spese necessarie per la ristrutturazione degli uffici per € 20.000,00; per incarichi di consulenza per i nuovi processi di controllo di gestione della FIP attraverso il dipartimentale del programma di contabilità e la gestione del Sito internet per € 66.960,00, per provvigioni per intermediazioni pubblicitarie sui nuovi contratti di sponsorizzazione per € 15.500,00, per reintegrare le scorte di magazzino relativamente al materiale di rappresentanza in relazione alle nuove attività da svolgere per € 20.000,00 e per maggiori spese bancarie per € 5.000,00;

**QUOTA DI AMMORTAMENTO PER MOBILI E ARREDI - € 2.400,00**

Integrazione resa necessaria per finanziare acquisti di arredi per ristrutturazione del Settore Squadre Nazionali per € 20.000,00 non preventivati ma da realizzare per esigenze connesse alla funzionalità della struttura federale; tale costo inciderà per la sola quota di ammortamento (€ 2.400,00) nell'esercizio 2006;

Di seguito si riepiloga quanto segue:

<b>TOTALE MAGGIORI RICAVI</b>	<b>+€ 1.276.943,39</b>
<b>TOTALE MINORI COSTI</b>	<b>+€ 30.000,00</b>
<b>TOTALE MAGGIORI COSTI</b>	<b>- € 1.197.160,80</b>
	<b>=====</b>
<b>TOTALE RISULTATO VARIAZIONE</b>	<b>+€ 109.782,59</b>

A seguito del provvedimento la perdita di esercizio si riduce di € 109.782,59 e si ridetermina in € 2.108.566,61.

**IL PATRIMONIO E' COSI' DETERMINATO:**

<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>+€ 917.910,00</b>
<b>UTILE PORTATO A NUOVO</b>	<b>+€ 4.059.768,00</b>
<b>RISERVE</b>	<b>+€ 2.483.177,00</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO 2005</b>	<b>- € 27.816,00</b>
<b>PERDITA PRESUNTA 2006</b>	<b>- € 2.108.567,00</b>
	<b>=====</b>
<b>RISERVE DISPONIBILI AL NETTO F.DO DI DOTAZIONE</b>	<b>+€ 4.406.562,00</b>

.....

IL PRESIDENTE  
*(Fausto Maifredi)*

## VERBALE N. 8

Roma, 20 luglio 2006

### Relazione del Collegio dei revisori dei conti sulla 1a Nota di Variazione al bilancio di previsione per l'anno 2006 della Federazione Italiana Pallacanestro

La proposta di Variazione di Bilancio trasmessa a questo Organo si prefigge di adeguare le previsioni di entrata e di spesa per l'anno in corso come segue:

Nei **VALORI DELLA PRODUZIONE** per l'attività centrale comporta maggiori entrate per un totale di **€ 1.276.943** così ripartiti:

- CONTRIBUTI CONI	€ 785.000
- QUOTE ASSOCIATI	€ 35.000
- RICAVI MANIFESTAZIONI NAZIONALI	€ 186.203
- RICAVI PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI	€ 257.204
- ALTRI RICAVI DALLA GESTIONE ORDINARIA	€ <u>13.536</u>
TOTALE	<b>€ 1.276.943</b>
	=====

e **MAGGIORI USCITE** nel costo della produzione per complessivi **€ 1.194.761**, al netto di € 2.400 di ammortamenti per funzionamento, così ripartite:

- PREPARAZIONE OLIMPICA	€ 726.881
- ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI	€ 139.000
- FORMAZIONE, RICERCA E DOCUMENTAZIONE	€ 37.920
- PROMOZIONE SPORTIVA	€ 39.000
- CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA	€ 29.500
- COSTI PER IL PERSONALE E COLLABORAZIONI	€ 71.200
- ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI	€ 10.000
- COSTI PER LA COMUNICAZIONE	€ 8.800
- COSTI GENERALI	€ 127.460
- INTERESSI PASSIVI BANCARI	€ <u>5.000</u>
TOTALE	<b>€ 1.194.761</b>

**MINORI USCITE** nel costo della produzione per complessivi **€ 30.000**, così ripartite:

- ATTIVITA' SPORTIVA	€ 10.000
- COSTI GENERALI	€ 20.000
TOTALE	<b>€ 30.000</b>

Come più sopra rappresentato, risulta uno sbilancio positivo pari ad € 109.782, al netto di € 2.400 per ammortamenti.

Il Collegio prende atto delle considerazioni espresse nella Relazione del Presidente relative alla 1a nota di Variazione del Bilancio Preventivo 2006 evidenziando che il Patrimonio Netto dopo la predetta variazione, risulta così composto:

RISERVE	€ 2.483.177
UTILE PORTATO A NUOVO	€ 4.059.768
RISULTATO DI ESERCIZIO 2005	- € 27.816
RISULTATO DI ESERCIZIO 2006	- € 2.108.567
<b>UTILE RESIDUO</b>	<b>€ 4.406.562</b>

Il Collegio, nel constatare che la maggior parte dei ricavi è costituita dal contributo Coni per il funzionamento dell'attività sportiva e la preparazione olimpica, oltre a pubblicità, sponsorizzazioni, e che la maggior parte dei maggiori costi riguarda spese di trasferta e soggiorni, indennità e diarie e rimborsi, compensi a staff tecnici, contributi per atleti e promozione sportiva, spese per pubblicità, spese per prestazioni amministrative e fiscali e progetto azzurrina, mette in evidenza che con la presente variazione di bilancio può essere recuperata la perdita d'esercizio dell'anno 2005 e, il Collegio, ancora una volta, raccomanda l'utilizzo "parsimonioso" delle entrate anche in considerazione di spese future impreviste.

Tutto ciò premesso esprime parere favorevole alla 1a Nota di Variazione al Bilancio Preventivo 2006.

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Il Presidente** Mario Tripanera .....

**I Componenti:** Luigi Lamberti .....

Franco Degrassi .....

Sergio Breglia .....

Fabrizio Gasperini .....



**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**  
**Variazioni al Preventivo Economico (Quadro Riepilogativo)**  
**Esercizio 2006**

Mod. S/A

**VALORE DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2006	1° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2006
			+	-	
1.	Attività Centrale				
	<i>Contributi CONI</i>	4.471.450,00	754.550,00	0,00	7.225.450,00
	<i>Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	<i>Quote degli associati:</i>	12.910.322,00	16.000,00	0,00	12.926.322,00
	<i>Ricavi da Manifestazioni Internazionali</i>	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
	<i>Ricavi da Manifestazioni Nazionali</i>	76.000,00	186.282,89	0,00	262.282,89
	<i>Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni</i>	967.240,00	257.094,32	0,00	1.224.334,32
	<i>Altri ricavi della gestione ordinaria</i>	165.000,00	13.538,27	0,00	178.538,27
	Attività Centrale	20.784.512,00	1.276.943,39	0,00	22.061.455,39
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	76,12%			77,19%
2.	Attività Struttura Territoriale				
	<i>Contributi federali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Quote degli associati</i>	6.520.000,00	0,00	0,00	6.520.000,00
	Attività Struttura Territoriale	6.520.000,00	0,00	0,00	6.520.000,00
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	23,88%			22,81%
	Generico	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>In % sul Valore della produzione</i>				
	<b>VALORE PRODUZIONE</b>	<b>27.304.512,00</b>	<b>1.276.943,39</b>	<b>0,00</b>	<b>28.581.455,39</b>

**COSTO DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2006	1° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2006
			+	-	
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.01.	<i>Costi per l'Attività Sportiva Centrale</i>				
	<i>Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.</i>	3.349.895,20	726.880,80	0,00	4.076.776,00
	<i>Attività rappresentative nazionali</i>	3.192.010,00	0,00	0,00	3.192.010,00



**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**  
**Variazioni al Preventivo Economico (Quadro Riepilogativo)**  
**Esercizio 2006**

Mod. S/A

***COSTO DELLA PRODUZIONE***

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2006	1° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2006
			+	-	
	Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	0,00	0,00	0,00	0,00
	Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	6.644.100,00	139.000,00	0,00	6.783.100,00
	Partecipazione ad organismi Internazionali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Formazione ricerca e documentazione	878.400,00	37.920,00	10.000,00	906.320,00
	Promozione Sportiva	1.159.800,00	39.000,00	0,00	1.198.800,00
	Contributi per l'attività sportiva	1.871.200,00	29.500,00	0,00	1.900.700,00
	Altri costi per l'attività sportiva	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Ammortamenti attività sportiva	19.235,00	0,00	0,00	19.235,00
	<b>Costi per l'Attività Sportiva Centrale</b>	<b>17.274.640,20</b>	<b>872.300,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.236.941,00</b>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<b>58,94%</b>			<b>59,85%</b>
1.02.	<b>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</b>				
	<b>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</b>	<b>5.862.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.862.000,00</b>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<b>20,80%</b>			<b>19,24%</b>
	<b>ATTIVITA' SPORTIVA</b>	<b>23.136.640,20</b>	<b>972.300,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.098.941,00</b>
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	<b>84,74%</b>			<b>84,32%</b>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<b>78,94%</b>			<b>79,09%</b>
2.	<b>FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI</b>				
2.01.	<b>Funz. e costi generali attività centrale</b>				
	Costi per il personale e collaborazioni	1.533.300,00	71.200,00	0,00	1.604.500,00
	Organi e Commissioni federali	750.000,00	10.000,00	0,00	760.000,00
	Costi per la comunicazione	134.260,00	8.800,00	0,00	143.060,00
	Costi generali	1.748.745,00	127.460,00	20.000,00	1.856.205,00
	Ammortamenti per funzionamento	254.316,00	2.400,00	0,00	256.716,00
	Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	<b>Funz. e costi generali attività centrale</b>	<b>4.220.621,00</b>	<b>219.060,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.459.681,00</b>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<b>16,20%</b>			<b>16,20%</b>



**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**  
**Variazioni al Preventivo Economico (Quadro Riepilogativo)**  
**Esercizio 2006**

Mod. S/A

**COSTO DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2006	1° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2006
			+	-	
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>				
	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	4,91%			4,91%
	<b>FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI</b>	6.171.221,00	219.860,00	20.000,00	6.371.081,00
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	22,60%			22,29%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	21,06%			20,91%
	GENERICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>				
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				
	<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	29.307.561,20	1.192.160,80	30.000,00	30.470.022,00
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	107,34%			106,51%
	<b>Diff. Valori e Costi della Produz.</b>	-2.003.349,20	84.782,59	-30.000,00	-1.888.566,61
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	-7,34%			-6,61%

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2006	1° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2006
			+	-	
	Oneri finanziari	55.000,00	-5.000,00	0,00	50.000,00
	Imposte sul reddito	-270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
	<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>				



**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**  
**Variazioni al Preventivo Economico (Quadro Analitico)**  
**Esercizio 2006**

Mod. S/A

**VALORE DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2006	1° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2006
			+	-	
1.	<b>Attività Centrale</b>				
1.01	<b>Contributi CONI</b>				
CEA.001	Funzionamento ed attività sportiva	3.311.018,00	135.000,00		3.446.018,00
CEA.002	Prepar. Olimpica e Alto Livello	2.160.432,00	650.000,00		2.810.432,00
CEA.004	Contributi per scommesse sportive	1.000.000,00			1.000.000,00
	<b>Totale Contributi CONI</b>	<b>6.471.450,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.256.450,00</b>
1.02	<b>Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali</b>				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti	45.000,00			45.000,00
	<b>Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
1.03	<b>Quote degli associati:</b>				
CEA.007	Quote di affiliazione	1.245.200,00			1.245.200,00
CEA.008	Quote di tesseramento	4.550.438,00	35.000,00		4.585.438,00
CEA.009	Multe e tasse gara	5.509.084,00			5.509.084,00
CEA.010	Diritti di segreteria	1.200.000,00			1.200.000,00
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	400.000,00			400.000,00
CEA.012	Quote abbonamento alla rivista federale	6.100,00			6.100,00
	<b>Totale Quote degli associati:</b>	<b>12.910.822,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.945.822,00</b>
1.04	<b>Ricavi da Manifestazioni Internazionali</b>				
CEA.017	Diritti televisivi	150.000,00			150.000,00
CEA.018	Vendita di materiale promozionale	5.000,00			5.000,00
	<b>Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>
1.05	<b>Ricavi da Manifestazioni Nazionali</b>				
CEA.015	Contributi e rimborsi da altre organizzazioni	20.000,00	63.000,00		83.000,00
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni	50.000,00	123.202,80		173.202,80
CEA.020	Sponsors istituzionali				
	<b>Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali</b>	<b>70.000,00</b>	<b>186.202,80</b>	<b>0,00</b>	<b>256.202,80</b>
1.06	<b>Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni</b>				



**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**  
**Variazioni al Preventivo Economico (Quadro Analitico)**  
**Esercizio 2006**

Mod. S/A

**VALORE DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2006	1° Variazione		Preventivo Economico Agglomerato 2006
			+	-	
CEA.020	Sponsors istituzionali	882.500,00	55.000,00		937.500,00
CEA.021	Fornitori ufficiali della Federazione	82.740,00	197.904,32		280.644,32
CEA.022	Pubblicità su riviste federali	2.000,00	4.300,00		6.300,00
	<b>Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni</b>	<b>967.240,00</b>	<b>257.204,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.444,32</b>
<b>1.07</b>	<b>Altri ricavi della gestione ordinaria</b>				
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	75.000,00			75.000,00
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi	90.000,00	13.536,27		103.536,27
	<b>Totale Altri ricavi della gestione ordinaria</b>	<b>165.000,00</b>	<b>13.536,27</b>	<b>0,00</b>	<b>178.536,27</b>
	<b>Totale Attività Centrale</b>	<b>20.784.512,00</b>	<b>1.276.943,39</b>	<b>0,00</b>	<b>22.061.455,39</b>
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	<i>76,12%</i>			<i>77,19%</i>
<b>2.</b>	<b>Attività Struttura Territoriale</b>				
<b>2.01</b>	<b>Contributi federali</b>				
CEA.200	Programmi per il funzionamento				
CEA.201	Contributi per Organizzazione manifestazioni sportive				
CEA.202	Programmi di attività sportiva				
CEA.204	Programmi di promozione sportiva				
	<b>Totale Contributi federali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.03</b>	<b>Quote degli associati</b>				
CEA.009	Multe e tasse gara	6.400.000,00			6.400.000,00
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	120.000,00			120.000,00
	<b>Totale Quote degli associati</b>	<b>6.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520.000,00</b>
	<b>Totale Attività Struttura Territoriale</b>	<b>6.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520.000,00</b>
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	<i>23,88%</i>			<i>22,81%</i>
<b>GEN.</b>	<b>Generico</b>				
CEA.003	Sopravvenienze attive				
	<b>Totale Generico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>In % sul Valore della produzione</i>				
	<b>VALORE PRODUZIONE</b>	<b>27.304.512,00</b>	<b>1.276.943,39</b>	<b>0,00</b>	<b>28.581.455,39</b>



**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**  
**Variazioni al Preventivo Economico (Quadro Analitico)**  
**Esercizio 2006**

Mod. S/A

***COSTO DELLA PRODUZIONE***

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2006	1° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2006
			+	-	
1.	<b>ATTIVITA' SPORTIVA</b>				
1.01.	<b>Costi per l'Attività Sportiva Centrale</b>				
1.01.01.	<b>Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.</b>				
<u>1.01.01.01</u>	<u>Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	806.300,00	150.000,00		956.300,00
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	226.000,00	37.800,00		263.800,00
CEB.003	Compensi per staff tecnico	112.873,00	4.800,00		117.673,00
CEB.004	Compensi per staff sanitario	107.272,00	6.900,00		114.172,00
CEB.005	Acquisto materiale sportivo	489.740,20	30.840,80		520.581,00
CEB.006	Spese mediche	14.500,00			14.500,00
CEB.007	Premi di classifica				
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	5.000,00			5.000,00
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	9.600,00			9.600,00
CEB.014	Trasporto e facchinaggio		20.000,00		20.000,00
CEB.016	Altre spese		50.000,00		50.000,00
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	109.000,00			109.000,00
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi		120.000,00		120.000,00
	<b>Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello</b>	<b>1.880.285,20</b>	<b>420.340,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.626,00</b>
<u>1.01.01.02</u>	<u>Allenamenti e stages</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	98.000,00	12.000,00		111.000,00
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	124.110,00	7.560,00		131.670,00
CEB.003	Compensi per staff tecnico	10.000,00	1.200,00		11.200,00
CEB.004	Compensi per staff sanitario		1.380,00		1.380,00
CEB.016	Altre spese				
	<b>Totale Allenamenti e stages</b>	<b>233.110,00</b>	<b>22.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.250,00</b>
<u>1.01.01.04</u>	<u>Compensi per prestazioni contrattuali</u>				
CEB.003	Compensi per staff tecnico	371.500,00	134.400,00		505.900,00



**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**  
**Variazioni al Preventivo Economico (Quadro Analitico)**  
**Esercizio 2006**

Mod. S/A

**COSTO DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2006	1° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2006
			+	-	
	<b>Totale Compensi per prestazioni contrattuali</b>	<b>371.500,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.900,00</b>
<i>1.01.01.05</i>	<i><u>Interventi per gli atleti</u></i>				
CEB.019	Tutela assicurativa	885.000,00	50.000,00		915.000,00
CEB.020	Tutela previdenziale				
CEB.022	Contributi per gli atleti e la promozione sportiva		100.000,00		100.000,00
	<b>Totale interventi per gli atleti</b>	<b>885.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.000,00</b>
<i>1.01.01.05</i>	<i><u>Spese per antidoping</u></i>				
CEB.023	Funzionamento Commissioni Antidoping				
	<b>Totale Spese per antidoping</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.</b>	<b>3.349.895,20</b>	<b>726.880,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.076.776,00</b>
<b>1.01.02.</b>	<i>Attività rappresentative nazionali</i>				
<i>1.01.02.01</i>	<i><u>Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.</u></i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	1.418.818,00			1.418.818,00
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	23.000,00			23.000,00
CEB.003	Compensi per staff tecnico	210.213,00			210.213,00
CEB.004	Compensi per staff sanitario	156.192,00			156.192,00
CEB.005	Acquisto materiale sportivo	77.000,00			77.000,00
CEB.006	Spese mediche	2.500,00			2.500,00
CEB.007	Premi di classifica				
CEB.011	Coppe e medaglie	2.000,00			2.000,00
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	18.200,00			18.200,00
CEB.016	Altre spese	52.000,00			52.000,00
	<b>Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.</b>	<b>1.959.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.923,00</b>
<i>1.01.02.02</i>	<i><u>Allenamenti e stages</u></i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	504.000,00			504.000,00
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.003	Compensi per staff tecnico	31.950,00			31.950,00
CEB.004	Compensi per staff sanitario	30.950,00			30.950,00
CEB.005	Acquisto materiale sportivo				



**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**  
**Variazioni al Preventivo Economico (Quadro Analitico)**  
**Esercizio 2006**

Mod. S/A

**COSTO DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2006	1° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2006
			+	-	
CEB.008	Spese mediche	1.500,00			1.500,00
CEB.016	Altre spese	33.000,00			33.000,00
	<b>Totale Allenamenti e stages</b>	<b>601.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.400,00</b>
<u>1.01.02.03</u>	<u>Funzionamento Commissioni Tecniche</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	24.000,00			24.000,00
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	16.000,00			16.000,00
	<b>Totale Funzionamento Commissioni Tecniche</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<u>1.01.02.04</u>	<u>Compensi per prestazioni contrattuali</u>				
CEB.003	Compensi per staff tecnico	535.687,00			535.687,00
	<b>Totale Compensi per prestazioni contrattuali</b>	<b>535.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.687,00</b>
<u>1.01.02.05</u>	<u>Interventi per gli atleti</u>				
CEB.020	Tutela previdenziale	35.000,00			35.000,00
CEB.026	Tutela sanitaria	10.000,00			10.000,00
	<b>Totale Interventi per gli atleti</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<u>1.01.02.06</u>	<u>Spese per antidoping</u>				
CEB.023	Funzionamento Commissioni Antidoping	10.000,00			10.000,00
	<b>Totale Spese per antidoping</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Totale Attività rappresentative nazionali</b>	<b>3.192.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192.010,00</b>
<u>1.01.03.</u>	<u>Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li</u>				
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni				
	<b>Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>1.01.04.</u>	<u>Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	62.000,00			62.000,00
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	42.000,00	11.000,00		53.000,00
CEB.005	Acquisto materiale sportivo	206.000,00	20.000,00		226.000,00
CEB.008	Premi di assicurazione	37.500,00			37.500,00
CEB.011	Coppe e medaglie	2.000,00			2.000,00



**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**  
**Variazioni al Preventivo Economico (Quadro Analitico)**  
**Esercizio 2006**

Mod. S/A

***COSTO DELLA PRODUZIONE***

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2006	1° Variazione		Preventivo Economico Agglomerato 2006
			+	-	
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	5.500.000,00			5.500.000,00
CEB.016	Altre spese	30.000,00			30.000,00
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.024	Compensi per prestazioni	24.600,00			24.600,00
CEB.029	Rimborsi a squadre partecipanti	5.000,00			5.000,00
CEB.031	Assistenza medica, antidoping	230.000,00	36.000,00		266.000,00
CEB.033	Spese per pubblicità		72.000,00		72.000,00
CEB.036	Partecipazione a congressi e comitati				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	5.000,00			5.000,00
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi	500.000,00			500.000,00
	<b>Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</b>	<b>6.644.100,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.783.100,00</b>
1.01.05.	<i>Partecipazione ad organismi internazionali</i>				
CEB.034	Quote di adesione ad organismi internazionali	10.000,00			10.000,00
CEB.035	Spese componenti organismi internazionali	35.000,00			35.000,00
CEB.036	Partecipazione a congressi e comitati	5.000,00			5.000,00
	<b>Totale Partecipazione ad organismi internazionali</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
1.01.06.	<i>Formazione ricerca e documentazione</i>				
1.01.06.01	<i>Corsi di formaz. quadri tecnici</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	80.000,00	7.000,00		87.000,00
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	60.000,00	2.000,00		62.000,00
CEB.016	Altre spese				
CEB.024	Compensi per prestazioni	10.000,00			10.000,00
CEB.037	Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali				
CEB.038	Spese di organizzazione corsi	39.000,00			39.000,00
	<b>Totale Corsi di formaz. quadri tecnici</b>	<b>189.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>
1.01.06.02	<i>Corsi di formazione per ufficiali di gara</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	295.000,00			295.000,00
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	48.500,00			48.500,00
CEB.003	Compensi per staff tecnico				



**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**  
**Variazioni al Preventivo Economico (Quadro Analitico)**  
**Esercizio 2006**

Mod. S/A

**COSTO DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2006	1° Variazione		Preventivo Economico Agglomerato 2006
			+	-	
CEB.024	Compensi per prestazioni	87.200,00	8.920,00		96.120,00
CEB.037	Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali	4.000,00			4.000,00
CEB.038	Spese di organizzazione corsi				
	<b>Totale Corsi di formazione per ufficiali di gara</b>	<b>434.700,00</b>	<b>8.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.620,00</b>
<u>1.01.06.03</u>	<u>Corsi di formazione per altri soggetti</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	52.000,00	16.000,00		68.000,00
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	25.000,00	4.000,00		29.000,00
CEB.016	Altre spese				
CEB.024	Compensi per prestazioni	30.200,00			30.200,00
CEB.038	Spese di organizzazione corsi	20.000,00			20.000,00
CEB.040	Compensi per collaborazioni	13.000,00			13.000,00
	<b>Totale Corsi di formazione per altri soggetti</b>	<b>140.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.200,00</b>
<u>1.01.08.01</u>	<u>Ricerca e documentazione</u>				
CEB.041	Incarichi di studio e ricerca	35.500,00		10.000,00	25.500,00
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi	3.000,00			3.000,00
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video	35.000,00			35.000,00
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	21.000,00			21.000,00
CEB.045	Riprese televisive e radiofoniche	20.000,00			20.000,00
	<b>Totale Ricerca e documentazione</b>	<b>114.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>104.500,00</b>
	<b>Totale Formazione ricerca e documentazione</b>	<b>878.400,00</b>	<b>37.920,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>906.320,00</b>
<u>1.01.07</u>	<u>Promozione Sportiva</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	176.000,00	21.500,00		197.500,00
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.004	Compensi per staff sanitario				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo	192.200,00			192.200,00
CEB.011	Coppe e medaglie	12.500,00			12.500,00
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	100.000,00			100.000,00
CEB.022	Contributi per gli atleti e la promozione sportiva	116.000,00			116.000,00



**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**  
**Variazioni al Preventivo Economico (Quadro Analitico)**  
**Esercizio 2006**

Mod. S/A

***COSTO DELLA PRODUZIONE***

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2006	1° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2006
			+	-	
CEB.024	Compensi per prestazioni	176.600,00			176.600,00
CEB.033	Spese per pubblicità	10.000,00			10.000,00
CEB.046	Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi	20.000,00			20.000,00
CEB.048	Sport nella scuola				
CEB.053	Partecipazione a manifestazioni				
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda	132.500,00			132.500,00
CEB.057	Assicurazioni	224.000,00	17.500,00		241.500,00
	<b>Totale Promozione Sportiva</b>	<b>1.159.800,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.800,00</b>
1.01.08	<i>Contributi per l'attività sportiva</i>				
CEB.022	Contributi per gli atleti e la promozione sportiva				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive	412.376,00	15.000,00		427.376,00
CEB.061	Altri soggetti	1.458.824,00	14.500,00		1.473.324,00
CED.004	Sopravvenienze passive				
	<b>Totale Contributi per l'attività sportiva</b>	<b>1.871.200,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.700,00</b>
1.01.10	<i>Altri costi per l'attività sportiva</i>				
CEB.123	Commissioni sportive	110.000,00			110.000,00
	<b>Totale Altri costi per l'attività sportiva</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
1.01.11	<i>Ammortamenti attività sportiva</i>				
CEB.067	Immobilizzazioni materiali	17.035,00			17.035,00
CEB.068	Immobilizzazioni immateriali (ammortamento)	2.200,00			2.200,00
	<b>Totale Ammortamenti attività sportiva</b>	<b>19.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.235,00</b>
	<b>Totale Costi per l'Attività Sportiva Centrale</b>	<b>17.274.640,20</b>	<b>972.300,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.256.941,00</b>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<b>88,94%</b>			<b>88,95%</b>
1.02.	<i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i>				
	<b>Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</b>	<b>3.882.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.882.000,00</b>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<b>22,06%</b>			<b>11,05%</b>
	<b>Totale ATTIVITA' SPORTIVA</b>	<b>23.136.640,20</b>	<b>972.300,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.098.941,00</b>
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	<b>84,74%</b>			<b>84,32%</b>



**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**  
**Variazioni al Preventivo Economico (Quadro Analitico)**  
**Esercizio 2006**

Mod. S/A

***COSTO DELLA PRODUZIONE***

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2006	1° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2006
			+	-	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	78,94%			79,09%
2.	<b>FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI</b>				
2.01.	<i>Funz. e costi generali attività centrale</i>				
2.01.01	<i>Costi per il personale e collaborazioni</i>				
CEB.071	Personale CONI - rimborso spese missione	60.000,00			60.000,00
CEB.073	Personale Federale - retribuzione ordinaria	280.000,00	24.000,00		304.000,00
CEB.075	Personale Federale - oneri previdenziali	80.000,00			80.000,00
CEB.077	Personale Federale - Trattamento di fine rapporto	16.000,00			16.000,00
CEB.078	Personale Federale - rimborso spese missione	20.000,00			20.000,00
CEB.080	Collaboratori - compensi	160.300,00	7.200,00		167.500,00
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali	40.000,00			40.000,00
CEB.082	Collaboratori - assicurazione INAIL	2.000,00			2.000,00
CEB.084	Oneri previdenziali arbitri	150.000,00			150.000,00
CEB.085	Contratti per lavoratori interinali	700.000,00	40.000,00		740.000,00
CEB.086	Costi di formazione del personale	25.000,00			25.000,00
CEB.098	Spese per assistenza gestionale elaborazione dati				
	<b>Totale Costi per il personale e collaborazioni</b>	<b>1.533.300,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.500,00</b>
2.01.02	<i>Organi e Commissioni federali</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	17.000,00			17.000,00
CEB.087	Funzionamento organi di gestione	283.400,00			283.400,00
CEB.088	Collegio dei Revisori dei conti	50.000,00			50.000,00
CEB.089	Organi di giustizia sportiva	143.650,00			143.650,00
CEB.090	Assemblea nazionale				
CEB.091	Commissioni federali	225.950,00	10.000,00		235.950,00
CEB.092	Consulta federale	50.000,00			50.000,00
	<b>Totale Organi e Commissioni federali</b>	<b>750.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>
2.01.03	<i>Costi per la comunicazione</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	15.000,00			15.000,00



**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**  
**Variazioni al Preventivo Economico (Quadro Analitico)**  
**Esercizio 2006**

Mod. S/A

**GOSTO DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2006	1° Variazione		Preventivo Economico Agglomerato 2006
			+	-	
CEB.093	Stampa e spedizione rivista federale	69.260,00			69.260,00
CEB.094	Organizzazione conferenze stampa	10.000,00			10.000,00
CEB.095	Comunicati, opuscoli, annuali e servizi fotografici	40.000,00	8.800,00		48.800,00
	<b>Totale Costi per la comunicazione</b>	<b>134.260,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.060,00</b>
<b>2.01.04</b>	<b>Costi generali</b>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	12.000,00			12.000,00
CEB.008	Premi di assicurazione	123.500,00			123.500,00
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	55.500,00			55.500,00
CEB.014	Trasporto e factoring	160.000,00			160.000,00
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	200.000,00			200.000,00
CEB.024	Compensi per prestazioni				
CEB.030	Manutenzione ordinaria	75.680,00	20.000,00		95.680,00
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi	20.000,00		20.000,00	
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video	2.000,00			2.000,00
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	7.000,00			7.000,00
CEB.064	Utenze e servizi	16.000,00			16.000,00
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	126.000,00			126.000,00
CEB.096	Compensi per prestazioni giurid.-amministr.-fiscali	171.000,00	51.980,00		222.980,00
CEB.097	Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione	58.000,00			58.000,00
CEB.098	Spese per assistenza gestionale elaborazione dati				
CEB.099	Spese per consulenze legali	192.565,00			192.565,00
CEB.100	Spese per liti, arbitrati e risarcimenti	18.000,00			18.000,00
CEB.101	Spese postali e telefoniche	350.000,00			350.000,00
CEB.102	Sito Internet	40.000,00	15.000,00		55.000,00
CEB.105	Spese di rappresentanza	30.000,00	20.000,00		50.000,00
CEB.106	Commissioni bancarie	25.000,00	5.000,00		30.000,00
CEB.107	Provvigioni per intermediazione pubblicitaria	66.500,00	15.500,00		82.000,00



**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**  
**Variazioni al Preventivo Economico (Quadro Analitico)**  
**Esercizio 2006**

Mod. S/A

**COSTO DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2006	1° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2006
			+	-	
	<b>Totale Costi generali</b>	<b>1.748.745,00</b>	<b>127.460,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.856.205,00</b>
2.01.05	<i>Ammortamenti per funzionamento</i>				
CEB.067	immobilizzazioni materiali	194.916,00	2.400,00		197.316,00
CEB.068	immobilizzazioni Immateriali (ammortamento)	59.400,00			59.400,00
	<b>Totale Ammortamenti per funzionamento</b>	<b>254.316,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.716,00</b>
2.01.06	<i>Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento</i>				
CEB.070	Cause legali in corso	400.000,00			400.000,00
	<b>Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>Totale Funz. e costi generali attività centrale</b>	<b>4.820.621,00</b>	<b>219.860,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.020.481,00</b>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<b>16,45%</b>			<b>16,45%</b>
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>				
	<b>Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.</b>	<b>1.350.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.600,00</b>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<b>4,61%</b>			<b>4,43%</b>
	<b>Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI</b>	<b>6.171.221,00</b>	<b>219.860,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.371.081,00</b>
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	22,60%			22,29%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	21,06%			20,91%
GEN.	<b>GENERICO</b>				
	<b>Totale GENERICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>				
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				
	<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>29.207.861,20</b>	<b>1.192.160,80</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.470.022,00</b>
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	<b>107,34%</b>			<b>108,61%</b>
	<b>Diff. Valori e Costi della Produz.</b>	<b>-2.003.349,20</b>	<b>84.782,59</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-1.888.566,61</b>
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	<b>-7,34%</b>			<b>-6,61%</b>



**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**  
**Variazioni al Preventivo Economico (Quadro Analitico)**  
**Esercizio 2006**

Mod. S/A

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2006	1° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2006
			+	-	
CEC.	Oneri finanziari				
CEC.001	Interessi attivi	60.000,00			60.000,00
CEC.001	Interessi attivi				
CEC.002	Interessi passivi bancari	5.000,00	5.000,00		10.000,00
	Totale Oneri finanziari	55.000,00	-5.000,00	0,00	50.000,00
CEE.	Imposte sul reddito				
CED.004	Sopravvenienze passive				
CEE.001	IRPEG				
CEE.002	IRAP	120.000,00			120.000,00
CEE.003	IRES	150.000,00			150.000,00
	Totale Imposte sul reddito	-270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
	<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>				



**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**  
**Variazioni al Preventivo Economico Strutture Territoriali - Funzionari**  
**Delegati (Quadro Analitico)**  
**Esercizio 2006**

Mod. S/A

**COSTO DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2006	1° Variazione		Preventivo Economico Agglomerato 2006
			+	-	
1.	<b>ATTIVITA' SPORTIVA</b>				
1.02.	<b>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</b>				
1.02.01	<b>Attività agonistica</b>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	80.000,00			80.000,00
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	655.000,00			655.000,00
CEB.003	Compensi per staff tecnico	121.000,00			121.000,00
CEB.005	Acquisto materiale sportivo	60.000,00			60.000,00
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	20.000,00			20.000,00
	<b>Totale Attività agonistica</b>	<b>936.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.000,00</b>
1.02.02	<b>Organizzazione Manifestazione Sportive</b>				
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	3.900.000,00			3.900.000,00
CEB.011	Coppe e medaglie	79.000,00			79.000,00
CEB.016	Altre spese	385.000,00			385.000,00
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori	300.000,00			300.000,00
	<b>Totale Organizzazione Manifestazione Sportive</b>	<b>4.664.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664.000,00</b>
1.02.03	<b>Corsi di formazione</b>				
CEB.037	Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali	100.000,00			100.000,00
	<b>Totale Corsi di formazione</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
1.02.04	<b>Promozione Sportiva</b>				
CEB.046	Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi	45.000,00			45.000,00
CEB.048	Sport nella scuola	100.000,00			100.000,00
	<b>Totale Promozione Sportiva</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
1.02.06	<b>Gestione Impianti sportivi</b>				
CEB.016	Altre spese	5.000,00			5.000,00
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	12.000,00			12.000,00
	<b>Totale Gestione Impianti sportivi</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
	<b>Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</b>	<b>5.862.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.862.000,00</b>
	<b>Totale ATTIVITA' SPORTIVA</b>	<b>5.862.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.862.000,00</b>



**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**  
**Variazioni al Preventivo Economico Strutture Territoriali - Funzionari**  
**Delegati (Quadro Analitico)**  
**Esercizio 2006**

Mod. S/A

***COSTO DELLA PRODUZIONE***

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2006	1° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2006
			+	-	
2.	<b>FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI</b>				
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>				
2.02.02	<i>Organi e Commissioni</i>				
CEB.087	Funzionamento organi di gestione	352.000,00			352.000,00
CEB.088	Organi di giustizia sportiva	9.000,00			9.000,00
CEB.109	Assemblea regionale	21.000,00			21.000,00
	<b>Totale Organi e Commissioni</b>	<b>382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.000,00</b>
2.02.03	<i>Costi generali</i>				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	150.000,00			150.000,00
CEB.030	Manutenzione ordinaria	34.600,00			34.600,00
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi	34.000,00			34.000,00
CEB.064	Utenze e servizi	30.000,00			30.000,00
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	200.000,00			200.000,00
CEB.101	Spese postali e telefoniche	390.000,00			390.000,00
CEB.105	Spese di rappresentanza	100.000,00			100.000,00
CEB.108	Commissioni bancarie	30.000,00			30.000,00
	<b>Totale Costi generali</b>	<b>988.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988.600,00</b>
	<b>Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.</b>	<b>1.350.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.600,00</b>
	<b>Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI</b>	<b>1.350.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.600,00</b>
	<b>COSTO STRUTT. TERRIT.</b>	<b>7.212.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.212.600,00</b>

## QUADRO RIEPILOGATIVO

### 3. VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI - AUTONOMIA CONTABILE (ALLEGATO)

Denominazione Federazione:

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

PREV. EC. 2006	1° variazione		PREV. EC. AGG. 2006
	+	-	

#### VALORE DELLA PRODUZIONE

Attività Struttura Territoriale:

<b>Contributi federali</b>	€ 692.600	€ 51.203	€ -	€ 743.803
Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	€ -	€ -	€ -	€ -
Quote degli associati:	€ 6.520.000	€ -	€ -	€ 6.520.000
Ricavi da manifestazioni:	€ -	€ -	€ -	€ -
Altri ricavi della gestione:	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Valore della produzione Struttura Territoriale</b>	€ 6.520.000	€ -	€ -	€ 6.520.000
<b>Valore prod. Strutt. Terr. e contr. Federali</b>	€ 7.212.600	€ 51.203	€ -	€ 7.263.803



**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**  
**Variazioni al Preventivo Economico Strutture Territoriali - Funzionari**  
**Delegati (Quadro Riepilogativo)**  
**Esercizio 2006**

Mod. S/A

**COSTO DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2006	1° Variazione		Preventivo Economico Agglomerato 2006
			+	-	
1.	<b>ATTIVITA' SPORTIVA</b>				
1.02.	<i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i>				
	Attività agonistica	936.000,00	0,00	0,00	936.000,00
	Organizzazione Manifestazione Sportiva	4.664.000,00	0,00	0,00	4.664.000,00
	Corsi di formazione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Promozione Sportiva	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
	Gestione impianti sportivi	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	<i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i>	<b>5.862.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.862.000,00</b>
	ATTIVITA' SPORTIVA	5.862.000,00	0,00	0,00	5.862.000,00
2.	<b>FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI</b>				
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>				
	Organi e Commissioni	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00
	Costi generali	968.600,00	0,00	0,00	968.600,00
	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>	<b>1.350.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.600,00</b>
	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	1.350.600,00	0,00	0,00	1.350.600,00
	<b>COSTO STRUTT. TERRIT.</b>	<b>7.212.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.212.600,00</b>

## **DELIBERA N.5**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto lo Statuto Federale modificato dalla 39<sup>a</sup> Assemblea Generale Straordinaria, svoltasi il 18 settembre 2004, ed approvato dalla Giunta Nazionale CONI in data 10 novembre 2004;

constatata la necessità di adeguare il Regolamento Organico alle nuove norme ed ai riferimenti dello Statuto di cui sopra;

preso atto della proposta del Presidente della Commissione Carte Federali;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

## **DELIBERA**

Modificare, con effetto immediato, il testo del Regolamento Organico come segue:

**Art. 114 - Le Società** (Delibera n. 190 C.F. 25/01/2002 – Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003 – Delibera n. 290 C.F. 14/02/2004– Delibera n. 400 C.F. 29-30/04/2005 – del. n.390 C.F. 10/06/2006)

[1] Con il termine generico di Società s'intendono le Società sportive, le Associazioni, le unioni di persone fisiche e giuridiche che organizzate nelle forme previste dal presente articolo intendono praticare lo sport della pallacanestro nell'ambito federale.

[2] Le Società dilettantistiche per ottenere l'affiliazione alla F.I.P. devono essere organizzate in una delle seguenti forme: Società di persone, Società cooperativa, associazione riconosciuta e non riconosciuta, Società per azioni, Società a responsabilità limitata.

[3] Sono equiparate alle Società i gruppi sportivi aziendali, le sezioni sportive di Enti pubblici o privati.

[4] Le Società per essere affiliate non devono avere scopo di lucro (con l'eccezione di quanto disposto dall'art.10 Legge 91/81 modificata con Legge di Conversione 586/96) e sono riconosciute dal Consiglio Federale, su delega del C.O.N.I., con l'accettazione della domanda di affiliazione ai sensi dell'art.29 dello Statuto del C.O.N.I.

[5] Le Società, oltre al rispetto delle regole previste dal Codice Civile a seconda della forma giuridica prescelta, dovranno in ogni caso prevedere nei loro atti costitutivi e statuti che siano rispettati i seguenti principi:

a) indicare l'esatta denominazione e sede sociale;

b) l'assenza di fine di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Eventuali utili derivanti dalle attività devono essere reinvestiti nella Società;

indicare l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

normativa interna l'ordinamento ispirata a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le

società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;  
divieto per i soci e/o amministratori delle società di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina;  
la redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari;  
indicare le modalità di scioglimento dell'associazione e di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento;  
conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I. nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Italiana pallacanestro, con espresso riferimento alla clausola compromissoria prevista dallo Statuto Federale.

**Art. 114bis - Le Società satellite** (Delibera n. 5 C.F. 28/07/2001 – Delibera n. 190 C.F. 25/01/2002 – Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003 – Delibera n. 122 C.F. 26/09/2003 – Delibera n. 290 C.F. 14/02/2004 – Delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004 – Delibera n. 21 Presidente 15/09/2005 – Delibera n.390 C.F. 10/06/2006)

[1] Le Società, i loro Soci e gli Amministratori non possono effettuare finanziamenti a favore di Società partecipanti allo stesso campionato od al campionato immediatamente superiore od inferiore.

[2] Una Società sportiva, da definirsi quale "Società principale", può essere socia o detenere partecipazioni in una sola Società sportiva dilettantistica, da definirsi quale "Società satellite", la quale non partecipi allo stesso campionato od a campionato immediatamente superiore od inferiore e che abbia la sede nel medesimo ambito territoriale. Resta fermo che gli statuti delle Società definite principali e delle Società definite satellite devono uniformarsi a quanto previsto all'art.114 R.O.

[3] Al fine di rispettare il principio della incompatibilità dei campionati di cui al precedente comma 2, in caso di sopravvenuta incompatibilità, la Società satellite sarà iscritta d'autorità al campionato immediatamente inferiore a meno che la Società principale e la Società satellite non risolvano l'accordo.

[4] La Società satellite può essere una:

Società non professionistica neo costituita che presenti alla F.I.P. regolare richiesta di affiliazione, dietro autorizzazione scritta della società principale;

Società non professionistica già affiliata che presenti alla F.I.P. richiesta di diventare Società satellite autorizzata da una Società principale.

[5] La Società principale e la Società satellite devono sottoscrivere un accordo dove vengono regolati almeno i seguenti elementi fondamentali:

la durata del rapporto, almeno biennale e con rinnovo automatico;

i diritti e gli obblighi economici delle parti;

la gestione anche patrimoniale della Società satellite;

la normativa sui trasferimenti dei tesserati segue quanto previsto dal Regolamento Esecutivo;

i rapporti tecnico - sportivi;

le cause di recesso e/o risoluzione dell'accordo nonché le eventuali clausole penali;

una clausola compromissoria nel rispetto dei vigenti regolamenti federali;

se la Società principale è oggetto di fusione, la Società satellite deve obbligatoriamente esprimere il proprio parere. L'assenso o la rescissione dell'accordo deve essere firmato dai due Presidenti interessati.

[6] La Società satellite non può essere oggetto di fusione o scissione.

[7] La Società principale può non svolgere attività giovanile purché la stessa sia svolta dalla Società satellite.

Tale norma non si applica alle Società partecipanti ai Campionati Professionistici.

[8] La Società satellite è una Società avente diritto a voto nelle Assemblee federali e mantiene il proprio codice federale.

Tutte le disposizioni relative all'attività giovanile, al tesseramento degli atleti, tecnici e dirigenti e quant'altro attinente a tale attività sono disciplinate nel Regolamento Esecutivo. I trasferimenti degli atleti tra una Società e l'altra, sono regolati dal Regolamento Esecutivo Titolo I e II.

[9] Procedimento.

La domanda della Società satellite deve essere presentata al Consiglio Federale dal Legale rappresentante entro la data dell'iscrizione al massimo campionato a cui la Società intende partecipare, unitamente al verbale di Assemblea dei Soci della Società principale che autorizza la Società ad essere sua satellite. Il contributo d'istituto relativo all'istanza sarà calcolato a debito della Società satellite.

La documentazione deve essere completata dai seguenti documenti:

se si tratta di Società neo costituita:

a) domanda di nuova affiliazione, statuto ed atto costitutivo e relativo contributo d'istituto;

b) accordo sottoscritto dai legali rappresentanti delle due Società;

se si tratta di una Società già affiliata:

a) il verbale dell'assemblea dei soci che delibera di diventare Società satellite della Società principale;

b) accordo sottoscritto dai legali rappresentante delle due Società.

**Art. 114ter– Rapporti di collaborazione tecnico– sportiva** (Delibera n. 5 C.F. 28/07/2001 – Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003)

[1] Tutte le Società affiliate hanno facoltà di costituire tra loro rapporti di collaborazione tecnico– sportiva per il massimo sviluppo della pallacanestro nella varietà delle forme e degli scopi con cui è praticata ed organizzata.

[2] La realizzazione di questi rapporti si attua mediante una collaborazione che vede le Società affiliate impegnate a curare l'attività sportiva attraverso lo scambio di materiale o tramite l'erogazione di contributi, semprechè siano finalizzati agli scopi istituzionali.

**Art. 115 - Domande di affiliazione** (Delibera n. 16 C.P. 14/03/2003 – Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003 – Delibera n.390 C.F. 10/06/2006)

[1] Le Società che intendono praticare la pallacanestro nell'ambito federale debbono presentare al Consiglio Federale la domanda di nuova affiliazione unitamente all'atto costitutivo e statuto, all'inizio dell'anno sportivo e, comunque, entro il termine massimo del 15 marzo successivo.

I moduli, debitamente compilati e firmati in ogni loro parte, debbono essere inoltrati all'Ufficio Affiliazioni di Roma.

[2] La domanda deve contenere:

a) esatta denominazione;

b) esatta sede sociale, che deve essere unica;

c) designazione del legale rappresentante (presidente) della Società e relativa firma autentica;

d) designazione e firma autentica del dirigente autorizzato a firmare (Dirigente Responsabile) per conto del legale rappresentante in caso di suo impedimento

e/o assenza. Il Dirigente Responsabile può altresì essere nominato Vicepresidente;

- e) composizione nominativa del Consiglio Direttivo che deve avere almeno tre membri, con specifica degli incarichi ricoperti;
- f) obbligo di accettare incondizionatamente l'assoggettamento alla clausola compromissoria prevista dall'art.44 dello Statuto.

[3] La domanda di affiliazione deve precedere qualsiasi atto ufficiale della Società.

**Art. 116 - Denominazione sociale** (Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003 – Delibera n. 290 C.F. 14/02/2004)

[1] Le società, in base alla natura giuridica, possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- c) società sportiva di capitali.

E' obbligatorio integrare la denominazione sociale indicando la finalità sportiva e la ragione dilettantistica. Pertanto si può assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione dilettantistica;
- b) associazione sportiva dilettantistica (se non è indicato il tipo di sport);
- c) società s.r.l. o S.p.A. dilettantistica;
- d) società s.r.l. o S.p.A. sportiva dilettantistica (se non è indicato il tipo di sport).

[2] È fatto divieto ad una Società di assumere nella propria denominazione sociale i segni distintivi - o qualsiasi altra caratteristica che possa creare incertezza - di altre Società già affiliate alla Federazione, fatta eccezione per le Società iscritte ad Enti di Promozione Sportiva ufficialmente riconosciuti dal C.O.N.I. o dalla Federazione (le Società devono allegare una dichiarazione dell'Ente comprovante l'adesione allo stesso).

[3] Non è consentito inserire nella denominazione sociale segni distintivi di ditte commerciali o industriali.

[4] È vietato assumere la denominazione di qualsiasi partito o movimento politico, nonché intestare la Società a persone viventi.

[5] La Società inoltre non può fare indossare ai propri atleti indumenti di gioco portanti emblemi, scritte o sigle di partiti politici.

[6] È parimenti vietato assumere denominazioni che siano in contrasto con i principi di civile convivenza.

[7] Se nella denominazione viene indicato il nome del Comune, lo stesso deve corrispondere con il Comune dove ha sede la Società.

[8] Nell'esaminare la domanda di affiliazione il Consiglio Federale ha il dovere di imporre tutte quelle eventuali modifiche atte ad evitare l'insorgere di possibili incertezze.

**Art. 117 - Accettazione dell'affiliazione** (Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003)

[1] Il Consiglio Federale, esaminati gli atti, visto il parere espresso dal Comitato Regionale e verificato il rispetto di tutte le condizioni poste dai regolamenti federali, decide in merito alla domanda di affiliazione.

[2] In caso di accoglimento della domanda, previo riconoscimento ai fini sportivi della Società ai sensi dell'art.29 dello Statuto del C.O.N.I., l'affiliazione decorrerà dalla data della relativa deliberazione.

**Art. 118 - Ricorso contro la reiezione o l'accettazione della domanda di affiliazione** (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002)

[1] La Società di cui sia stata respinta la domanda di affiliazione, può proporre motivato ricorso alla Commissione Giudicante Nazionale. Avverso la decisione della Commissione, la Società può ricorrere in appello alla Corte Federale. Avverso, altresì, la decisione della Corte Federale, la Società può presentare ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. a norma dell'art.4, comma 6), dello Statuto.

[2] Le Società o i terzi, che si ritengano lesi dall'avvenuta accettazione della domanda di affiliazione di altre Società, possono proporre ricorso alla Commissione Giudicante Nazionale. Avverso la decisione della Commissione, le Società od i terzi possono ricorrere in appello alla Corte Federale, la cui decisione è definitiva.

**Art. 119– Durata dell'affiliazione** (Delibera n.400 C.F. 29-30/04/2005– Delibera n. 422 C.F. 04/06/2005)

**NOTA TRANSITORIA**

**Il computo dei tre anni sportivi utili entro cui iscriversi e portare a compimento un'attività agonistica federale, come previsto dal presente articolo, decorre a partire dalla stagione sportiva 2005/2006**

[1] L'affiliazione decorre dal giorno dell'ammissione e dura fino alla fine dell'anno sportivo nel corso del quale sia avvenuta, con facoltà di rinnovo.

[2] E' fatto obbligo per le Società affiliate che per due anni sportivi consecutivi non abbiano svolto alcuna attività, iscriversi e portare a compimento, al terzo anno sportivo, un'attività agonistica federale **od attività promozionale**. In caso contrario saranno dichiarate dal Consiglio Federale decadute dal diritto di riaffiliazione.

**Art. 120 - Rinnovo dell'affiliazione** (Delibera n.6 C.F. 26/07/2003– Delibera n.386 C.F. 29-30/04/2005)

[1] Le società affiliate hanno la facoltà di procedere al rinnovo dell'affiliazione all'inizio dell'anno sportivo e comunque entro il termine massimo del 28 febbraio successivo.

[2] La domanda di riaffiliazione deve precedere qualsiasi atto ufficiale della Società, ed avviene alle condizioni annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

[3] Le Società devono trasmettere copia dei verbali assembleari relativi ad eventuali intervenute variazioni nella composizione degli Organi direttivi societari.

[4] Trascorso il termine del 28 febbraio, la Società decade dal diritto di riaffiliazione.

[5] Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è di conseguenza subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.

**Art. 121 - Organi sociali** (Delibera n.93 C.F. 25/10/2002 – Delibera n.390 C.F. 10/06/2006)

[1] Non possono fare parte del Consiglio Direttivo di una Società coloro i quali siano incorsi nei provvedimenti di espulsione o di radiazione deliberati da un qualsiasi organo del C.O.N.I., o si siano macchiati di gravi atti di indegnità morale e sportiva.

[2] Qualora ciò si verificasse, essi devono essere espulsi dalla Società alla quale appartengono, pena il decadimento del conseguito diritto di affiliazione da parte della Società stessa.

[3] In caso di impossibilità o di manchevolezza di funzionamento degli organi sociali, il Consiglio Federale può procedere alla revoca dell'affiliazione secondo le norme previste dal presente Regolamento.

[4] Avverso i provvedimenti di cui ai precedenti commi 2) e 3), la Società può presentare ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. a norma dell'art.4, comma 6), dello Statuto.

[5] In caso di modifica degli organi sociali, nel corso dell'anno sportivo, le Società devono inviare immediatamente alla Segreteria Federale copia dei verbali relativi alle variazioni della composizione del Consiglio Direttivo.

**Art. 122 - Responsabilità del legale rappresentante della Società** (Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003 – Delibera n.390 C.F. 10/06/2006)

[1] Il legale rappresentante della Società è direttamente responsabile nei confronti della Federazione di tutti gli atti della propria Società.

[2] Nel caso si tratti di associazione non riconosciuta il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo della Società sono soggetti alle responsabilità previste dall'art.38 del Codice Civile.

[3] Nel caso di sospensione dall'attività federale del legale rappresentante questi è inibito ad assolvere qualsiasi incarico, nei confronti della Federazione e dei suoi Organi, delle altre Società e dei tesserati.

[4] In caso di sospensioni o dimissioni o impedimento definitivo del legale rappresentante, i suoi poteri sono automaticamente devoluti al dirigente autorizzato alla firma (Dirigente Responsabile) risultante agli atti dell'Ufficio Affiliazioni, per un periodo che non superi i 90 (novanta) giorni. Entro detto termine il Dirigente Responsabile deve convocare gli organi sociali per procedere ad una nuova elezione per la ricostituzione delle cariche ed inviare il verbale all'Ufficio Affiliazioni.

[5] Nel caso di sostituzione del legale rappresentante di una Società il nuovo rappresentante deve inviare immediatamente alla Segreteria Federale copia del verbale attestante l'avvenuto passaggio dei poteri. Fino alla ricezione, i poteri di rappresentanza continuano nella persona di colui che risulta autorizzato dagli atti della Federazione.

**Art. 123 – Responsabilità per danni** (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002)

[1] Le Società sportive, nell'ambito degli scopi istituzionali di pratica ed organizzazione dell'attività sportiva coordinata dalla Federazione, sono tenute a rispondere dei danni provocati a terzi nei termini previsti dall'art.2043 del Codice Civile.

[2] A copertura di tali rischi sono tenute a stipulare adeguata polizza assicurativa per un massimale non inferiore a € 258.228,00 (euro duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00) in caso di catastrofe, a € 258.228,00 (euro duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00) in caso di danni a persone, € 258.228 (euro duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00) in caso di danno a cose.

[3] In caso di selezioni promosse dalla F.I.P., con apposita convocazione, tali obblighi faranno capo alla F.I.P.

**Art. 124 – Assicurazioni infortuni** (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002 – Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003)

[1] Le Società professionistiche sono tenute a stipulare una polizza a garanzia degli infortuni subiti dagli atleti professionisti secondo quanto previsto dall'art.8 della Legge n. 91 del 23 marzo 1981.

[2] Le Società non professionistiche sono tenute a garantire agli sportivi dilettanti, tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici, una copertura assicurativa infortuni per una somma non inferiore a € 52.000,00 (euro cinquantaduemila/00) in caso di morte e € 52.000,00 (euro cinquantaduemila/00) in caso di invalidità permanente (se del caso, ad integrazione della copertura assicurativa Sportass).

[3] In caso di selezioni promosse dalla F.I.P. con apposita convocazione, tali obblighi faranno capo alla F.I.P.

**Art. 125 - Morosità di Società** (Delibera n. 16 C.P. 14/03/2003)

[1] La morosità di una Società viene dichiarata dal Consiglio Federale e, qualora non estinta nel termine ultimo fissato dallo stesso, comporta, salvo quanto previsto dal successivo art.127, la revoca dell'affiliazione dalla Federazione della Società morosa.

[2] In caso di revoca e fino a quando la morosità non sia stata estinta, i componenti del Consiglio Direttivo di tale Società non possono far parte di altre Società affiliate alla Federazione.

[3] Il Consiglio Federale può ricorrere all'esercizio dell'azione giudiziaria nei confronti dei responsabili.

[4] Il mancato pagamento dei contributi federali nei termini stabiliti dai competenti organi federali comporta la declaratoria di morosità.

**Art. 126 - Effetti della morosità delle Società**

[1] Alla declaratoria di morosità di una Società consegue, con effetto decorrente dal termine dei campionati in corso al momento del provvedimento, la revoca dell'affiliazione con esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati federali.

[2] L'esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati, conseguente alla morosità, può essere pronunciata dal Consiglio Federale fino al trentesimo giorno antecedente l'effettivo inizio del massimo campionato cui la Società sia iscritta a partecipare.

[3] Nei casi previsti da apposita convenzione o dalle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI, le Leghe riconosciute dalla F.I.P. possono proporre al Consiglio Federale l'esclusione di Società dalla partecipazione al Campionato per dichiarato stato di morosità nei confronti delle Leghe stesse.

[4] Il Consiglio Federale, sentito il Comitato Regionale di appartenenza, può mantenere l'affiliazione della Società, ove ravvisi casi di forza maggiore o di eccezionale rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati.

**Art. 127 - Piano di risanamento delle Società**

[1] Entro il termine fissato dal Consiglio Federale, a norma del primo comma dell'art.125, una Società in stato di morosità può presentare alla Federazione un piano di risanamento.

[2] Il Consiglio Federale, in base alle garanzie offerte, può annullare o sospendere la revoca dell'affiliazione ed il provvedimento di esclusione dal campionato, con l'eventuale determinazione dei tempi e modi di attuazione.

[3] La morosità estinta, comprovata dalle ricevute liberatorie rilasciate dai creditori, entro la fine dell'anno sportivo e comunque prima della chiusura dei termini di iscrizione al massimo campionato cui la Società intenda partecipare comporta automaticamente l'annullamento della revoca dell'affiliazione e dell'esclusione dal campionato

**Art. 128 – Il titolo sportivo** (Delibera n. 350 C.F. 21/06/2002 – Delibera n. 11 C.F. 28/09/2002 – Delibera n. 1 C.P. 09/07/2003)

[1] Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.P. delle condizioni tecniche e sportive che consentono la partecipazione di una Società ad un determinato campionato.

[2] Il titolo sportivo non può essere in nessun caso oggetto di cessione o di valutazione economica.

[3] Il titolo sportivo di una Società che sia stata dichiarata fallita, ovvero alla quale sia stata revocata l'affiliazione in conseguenza della declaratoria di morosità, può essere attribuito ad altra Società, anche di nuova costituzione, con delibera del Consiglio Federale, sentita la Com.Te.C. e preso atto delle convenzioni con le relative Leghe se

concerne un campionato professionistico o il Comitato Regionale e le Leghe Nazionali non professionistiche, per gli altri campionati.

[4] La Società aspirante al titolo sportivo deve accollarsi ed assolvere tutti i debiti della Società a cui è stata revocata l'affiliazione nei confronti della F.I.P., della Lega di appartenenza nonché di Enti affiliati e di tesserati, nei termini e con le modalità fissate nel provvedimento di attribuzione.

[5] Verificata l'impossibilità di effettuare una tale attribuzione, il subentro nel campionato segue le ordinarie procedure fissate dal Regolamento Esecutivo.

#### **Art. 129 - Fallimento della Società e concordato preventivo**

[1] Qualora la Società appartenente al settore professionistico sia in stato di insolvenza, la Com.Te.C richiede al Presidente Federale l'assunzione dei provvedimenti previsti dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni.

[2] In caso di declaratoria di fallimento, il Consiglio Federale delibera la revoca dell'affiliazione. Gli effetti della revoca, nel caso in cui il Tribunale disponga la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa della Società fallita, decorrono dal termine dell'anno sportivo nel corso del quale sia stato dichiarato il fallimento, o da quella data anteriore nella quale il titolo sportivo sia stato attribuito ad altra Società.

[3] In presenza di una proposta di concordato, la Federazione può autorizzare la prosecuzione dell'attività ove l'assuntore garantisca l'integrale copertura dei relativi oneri e il concordato sia approvato con la maggioranza di cui all'art.128 della legge fallimentare.

#### **Art. 130 - Scioglimento della Società** (Delibera n. 270 C.F. 19-20/04/2002)

[1] Lo scioglimento o la messa in liquidazione della società che non appartenga al settore professionistico sarà deliberata dalla assemblea con atto nel quale deve essere prevista la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze. Gli eventuali residui attivi dovranno essere destinati, fatta salva la diversa destinazione imposta dalla legge, a fini di pubblica utilità sportiva stabiliti dalla F.I.P., secondo le direttive del C.O.N.I., salvo il caso in cui lo statuto della società preveda la devoluzione ad altre organizzazioni con finalità sportive.

[2] In caso di scioglimento, di revoca della affiliazione o di mancato rinnovo della affiliazione, delle obbligazioni assunte dalla società verso la F.I.P. e i suoi Organi le società e i terzi affiliati o tesserati rispondono altresì in solido tra loro il Presidente o Legale Rappresentante della società e i membri del Consiglio Direttivo.

La Federazione può, con provvedimento del Consiglio Federale, assumere adeguati provvedimenti disciplinari.

[3] Lo scioglimento e la messa in liquidazione delle società appartenenti al settore professionistico sono regolate dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di legge in materia, che dovranno essere richiamate negli statuti societari.

In caso di messa in liquidazione di società appartenente al settore professionistico il Consiglio Federale delibererà la revoca della affiliazione.

[4] La Federazione può rivolgersi alla magistratura ordinaria per il recupero di quanto accertato come dovuto qualora trattasi di obbligazioni assunte verso la F.I.P. o i suoi Organi.

### **Art. 131 - Diritti delle Società**

[1] Le Società affiliate **oltre a quanto stabilito dall'art.3, comma 3 dello Statuto** hanno il diritto di:

- ~~• proporre congiuntamente a norma degli articoli 2, 21, 30 del R.O. - l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno delle assemblee;~~
- ~~• proporre congiuntamente a norma degli articoli 16, 27, 36 del R.O. - candidature alle cariche federali;~~
- ~~• partecipare all'attività federale, nel rispetto dell'ordinamento dei campionati e dell'apposita regolamentazione e di tutto quanto in materia fissato dal Consiglio Federale e dal Regolamento Esecutivo;~~
- ~~• partecipare all'attività internazionale, nel rispetto delle norme emanate dagli organi ed organismi federali (nonché dalla F.I.B.A.);~~
- ~~• organizzare manifestazioni cestistiche, nel rispetto delle norme in materia;~~
- ~~• fruire dei diritti sanciti dai vari regolamenti federali;~~
- ~~• tesserare atleti, iscriversi ai campionati e tornei indetti dalla Federazione, secondo le rispettive specifiche norme, sia generali che particolari;~~
- ~~• riunirsi in associazioni di categoria o di settore, secondo le norme di cui al Capo IV del presente Titolo I.~~

- 1. proporre congiuntamente - a norma degli articoli 2, 21, 30 del R.O. - l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno delle assemblee;**
- 2. proporre congiuntamente - a norma degli articoli 16, 27, 36 del R.O. - candidature alle cariche federali;**
- 3. esercitare il diritto di voto, quando maturato a norma dell'art.11 dello Statuto;**
- 4. fruire dei diritti sanciti dai vari regolamenti federali;**
- 5. tesserare atleti, iscriversi ai campionati e tornei indetti dalla Federazione, secondo le rispettive specifiche norme, sia generali che particolari;**
- 6. riunirsi in associazioni di categoria o di settore, secondo le norme di cui al Capo IV del presente Titolo I.**

~~[2] Le Società affiliate, attraverso i propri delegati, hanno diritto di:~~

- ~~• partecipare, direttamente o con delega, quando consentita, alle Assemblee federali, nel rispetto delle relative norme statutarie e regolamentari;~~
- ~~• esercitare il diritto di voto, quando maturato a norma dell'art.11 dello Statuto.~~

### **Art. 132 - Decorrenza dei diritti**

[1] I diritti delle Società decorrono dalla data di accettazione dell'affiliazione o del relativo rinnovo. Prima di tale data, le Società non possono svolgere alcuna attività, ivi compreso iscriversi ai campionati, tesserare atleti, ecc..

[2] Per la partecipazione alle Assemblee è necessario che la riaffiliazione, per l'anno sportivo in cui si effettuano le Assemblee stesse, sia effettuata non oltre i termini indicati all'articolo 3 del R.O. ma comunque entro il 28 febbraio.

### **Art. 133 - Doveri delle Società**

[1] Le Società hanno il dovere di rispettare lo Statuto, i regolamenti e in ogni loro parte le delibere ed i provvedimenti di tutti gli organi ed organismi centrali o periferici della Federazione, assunti nel rispetto dei poteri e competenze stabiliti e fissati dai regolamenti.

[2] Contro i provvedimenti deve essere consentito il ricorso ad un organo di seconda istanza, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti. Le Società hanno in particolare i seguenti doveri:

- a) rispettare il principio generale della lealtà e correttezza, cui debbono adeguare qualsiasi intervento attivo od omissivo;
- b) mettere a disposizione delle Selezioni, indette dai competenti organi federali, centrali e territoriali, gli atleti per loro tesserati;
- c) curare il rispetto delle norme disciplinari e di condotta dei propri dirigenti e tesserati;
- d) corrispondere puntualmente le somme dovute alla Federazione ed ai suoi organi ed a terzi affiliati.

#### **Art. 134 - Cessazione di appartenenza alla F.I.P.**

[1] Le disposizioni che regolano la cessazione di appartenenza alla F.I.P. sono stabilite nell'art.4 dello Statuto Federale.

**Art. 135 - Fusioni** (Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003 – Delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004- Delibera n. 400 C.F. 29-30/04/2005)

#### **NOTA TRANSITORIA**

**L'efficacia dell'articolo è sospesa per i campionati non professionistici, sia nazionali che regionali, ai sensi delle delibere n.38 del Consiglio Federale del 26 luglio 2004, n.369 del Consiglio Federale del 2 aprile 2005 e n.394 del Consiglio Federale del 10 giugno 2006.**

[1] È consentita la fusione tra due Società che siano affiliate alla F.I.P. da almeno un anno sportivo. Per Società affiliate si intendono quelle indicate all'art.114 R.O.

[2] La fusione è ammessa anche tra Società partecipanti a campionati diversi.

[3] Al posto delle due Società ne risulterà una sola. La nuova Società dovrà avere sede esclusivamente in una delle due città dove aveva sede una delle Società che si sono fuse.

[4] La Società risultante dalla fusione subentra in tutti i rapporti obbligatori e sportivi che facevano capo alle Società che si sono fuse, ma restano acquisiti solo i diritti sportivi della Società che ha titolo a partecipare al campionato più elevato.

[5] Il titolo sportivo rimasto libero sarà ricoperto dalla Società che ne abbia diritto secondo le norme relative allo ordinamento di ciascun campionato.

[6] In deroga a quanto disposto al comma precedente nel caso di fusione di due Società partecipanti ai campionati delle Serie professionistiche, non si darà luogo al reintegro del posto resosi vacante per effetto della fusione.

[7] Gli atleti tesserati per le Società fuse diventano automaticamente tesserati per la nuova Società purché, nel rispetto dei termini regolamentari, le Società fuse o la nuova Società provvedano al rinnovo d'autorità del tesseramento degli atleti. La Società che cessa l'attività non può trasferire o depennare dalla lista dei rinnovabili alcun giocatore. Il tesseramento di cui al presente comma non si applica agli atleti di categoria giovanile della Società che cessa l'attività, i quali si dovranno ritenere svincolati a meno che non abbiano espressamente accettato il passaggio alla nuova Società con un nuovo tesseramento.

[8] Limiti territoriali.

Le fusioni sono consentite con i seguenti limiti territoriali:

- a) se la fusione riguarda una Società delle professionistiche o di A1 femminile ed una di serie inferiore non vi sono limiti territoriali;
- b) se la fusione riguarda Società partecipanti agli altri campionati la fusione è ammessa unicamente fra le Società che hanno sede nella stessa regione o in regioni limitrofe.

Ai fini di quanto disposto nel presente comma, oltre alle regioni confinanti in senso geografico, si considerano regioni limitrofe tra loro la Sardegna con il Lazio e la Toscana, nonché la Sicilia con la Calabria e la Campania. Inoltre, se la fusione riguarda Società partecipanti ai campionati ad organizzazione regionale, la fusione è ammessa unicamente fra le Società che hanno sede nella stessa regione ed in tal caso è necessario il parere favorevole del Comitato Regionale competente per territorio;

- c) l'attività della nuova Società deve essere svolta dove la Società abbia sede, qualora in tale luogo non vi sia disponibilità di un campo di gioco idoneo per il campionato al quale ha diritto di partecipare, l'attività può essere svolta in luogo diverso da quello ove la Società abbia la sede purché ubicato in un comune facente parte della medesima provincia.

[9] **Limiti temporali.**

Nel caso di fusioni tra Società di serie diverse, ove la sede prescelta sia quella della Società partecipante al campionato di serie inferiore, per un biennio dalla fusione non sono consentite fusioni che comportino un nuovo cambiamento di sede.

Le Società che hanno ottenuto il ripescaggio, a norma dell'art.104 del R.E., possono attivare un'eventuale procedura di fusione solamente dopo il termine del campionato cui sono state ammesse a partecipare.

[10] Il Consiglio Federale potrà comunque non autorizzare la fusione, oltre che nel caso in cui non vengano rispettate le norme di cui ai precedenti commi, ovvero nel caso in cui non vengano rispettate le norme previste ai commi successivi, altresì per comprovati motivi.

[11] **Procedimento.**

La domanda di fusione deve essere presentata al Consiglio Federale dal legale rappresentante della nuova Società, entro il termine previsto nelle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI. Il contributo d'istituto sarà calcolato a debito della Società che risulterà dalla fusione.

Alla domanda di fusione, qualora le due Società affiliate abbiano natura giuridica di associazioni dovranno essere allegati in copia autenticata da notaio ovvero per estratto autenticato dai libri delle associazioni:

- a) verbali delle assemblee straordinarie con cui le due associazioni deliberano la fusione;
- b) atto costitutivo e statuto della nuova associazione con l'elenco degli associati e l'attribuzione delle cariche associative;
- c) delibera di espressa assunzione in carica da parte della nuova associazione di tutti i debiti e crediti, facenti capo alle due associazioni che hanno deliberato la fusione;
- d) attestato di disponibilità dell'impianto di gioco, rilasciato dall'Ente proprietario, nel rispetto delle norme previste per il campionato che la Società dovrà disputare.

Alla domanda di fusione qualora le due Società siano Società di persone o di capitali, in aggiunta alla detta documentazione si dovrà dare prova documentale entro il termine per la presentazione della domanda di fusione di avere adempiuto alle formalità di iscrizione del progetto di fusione ovvero di pubblicazione del progetto di fusione nei modi e termini previsti dall'art.2501 del Codice Civile, e comunque dovrà essere in tali casi rispettata la procedura prevista dagli artt.2501 e seguenti del Codice Civile.

Nei casi in cui la legge preveda la iscrizione della nuova Società al registro delle imprese il relativo certificato di iscrizione dovrà essere allegato in copia autentica alla domanda, ovvero, qualora non sia possibile, dovrà essere depositato prima dell'inizio del campionato che la Società dovrà disputare.

[12] Qualora una associazione non riconosciuta intenda fondersi con una Società lo scopo federale della fusione sarà raggiunto qualora la associazione deliberi con assemblea straordinaria il trasferimento di tutte le attività e passività proprie alla Società deliberando contestualmente e conseguentemente il proprio scioglimento. La Società incorporante dovrà accettare e fare proprio il trasferimento di tutte le attività e di tutte le passività che facevano capo alla associazione non riconosciuta deliberando le eventuali modifiche statutarie che si rendessero necessarie, ed ottemperando a tutti gli oneri di procedura e di forma consequenziali previsti dalla legge.

Copia autentica della documentazione che attesti l'intervenuta incorporazione e l'adempimento ai prescritti obblighi di legge dovrà essere depositata al Consiglio Federale entro il termine stabilito nella prima parte del precedente comma 11. Il trasferimento del titolo sportivo sarà deliberato dal Consiglio Federale secondo quanto previsto al presente articolo unitamente alla autorizzazione alla fusione.

**Art.135 bis – Scissioni** (Delibera n. 400 C.F. 29-30/04/2005)

[1] È consentita la scissione di una Società in due Società autonome, con differente affiliazione, solo nel caso in cui si tratti di una associazione che svolga, con un'unica denominazione, attività sia nel settore maschile che femminile.

[2] La domanda di scissione deve essere presentata al Consiglio Federale dal legale rappresentante, entro il periodo **annualmente indicato dalla disposizioni Organizzative Annuali deliberate dal Consiglio Federale.** ~~4-31 maggio per poter essere formalizzata entro il giorno 20 del mese di giugno di ciascun anno sportivo.~~ Il contributo d'istituto sarà calcolato a debito della Società che ha richiesto la scissione.

Alla domanda dovranno essere allegati, in copia autenticata, per estratto notarile dei libri sociali i seguenti documenti:

- a) verbale dell'assemblea straordinaria che ha deliberato la scissione;
- b) atto costitutivo e statuto delle due Società nate dalla scissione, con l'elenco dei soci e l'elezione alle cariche sociali, che dovranno provvedere a presentare separatamente la domanda di riaffiliazione;
- c) autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi, sottoscritta dal legale rappresentante della Società che ha richiesto la scissione.

[3] Le due Società nascenti dalla scissione potranno svolgere attività solo nel settore di competenza (maschile o femminile) rinunciando espressamente a svolgere attività nell'altro settore per almeno quattro anni e la loro denominazione dovrà essere conforme al disposto del primo comma dell'art.116 R.O.

[4] Le Società nate dalla scissione manterranno la stessa sede originaria e potranno procedere a fusioni, nel rispetto della normativa vigente.

[5] Le Società scisse subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore maschile e femminile.

[6] Gli atleti/e tesserati per le Società che si scindono vengono automaticamente tesserati per le Società nascenti sulla base dei rispettivi tabulati del settore maschile e femminile.

[7] Le Società nate dalla scissione sono solidamente responsabili delle obbligazioni assunte dalla Società originaria sino al momento della scissione.

[8] Delle obbligazioni stesse rispondono, anche personalmente e solidamente, le persone che hanno agito in nome e per conto della associazione.

[9] Non sono ammesse altre ipotesi di scissione.

**Art. 136 - Trasferimento di sede o di attività** (Delibera n.110 C.F. 27/10/2001– Delibera n.146 C.F. 14/12/2002– Delibera n.6 C.F. 25/07/2003– Delibera n.334 C.F. 16-17/04/2004– Delibera n.400 C.F. 29-30/04/2005– Delibera n. 148 C.F. 21-22/10/2005)

#### A) TRASFERIMENTO DI SEDE

[1] Le Società partecipanti ai campionati federali possono presentare istanza al Consiglio Federale per ottenere il trasferimento di sede, solo nell'ambito della stessa regione, nei seguenti casi:

- a) mancanza di un adeguato impianto di gioco;
- b) per poter svolgere idonea azione promozionale.

[2] La Società interessata dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) motivata istanza al Consiglio Federale presentata entro il termine annualmente stabilito nelle Disposizioni Organizzative Annuali;
- b) delibera dell'Assemblea dei soci;
- c) parere del Comitato Regionale interessato;
- d) certificazione dell'impianto, presso la nuova sede, rilasciata dall'ente proprietario;

Il contributo d'istituto sarà calcolato a debito della Società richiedente.

[3] Gli atleti di categoria giovanile della Società che effettua il trasferimento di sede, potranno formulare istanza di svincolo all'Ufficio Federale competente qualora la nuova sede sia al di fuori della provincia di appartenenza della sede precedente.

[4] Non è possibile richiedere il trasferimento di sede presso un Comune in cui vi sia una Società partecipante allo stesso campionato.

[5] E' facoltà del Consiglio Federale fornire o meno l'autorizzazione specificando le motivazioni in caso di rifiuto.

[6] Nel caso in cui una Società abbia ottenuto il trasferimento di sede, potrà richiedere l'autorizzazione ad un successivo trasferimento trascorse cinque stagioni sportive, fatta eccezione per le Società che chiedano di ritornare nella sede originaria.

[7] La Società che usufruisce del trasferimento di sede può richiedere anche il cambio di denominazione sociale, presentando l'istanza integrata con quanto disposto dall'art.141 R.O.

[8] Non è possibile richiedere l'istanza di ripescaggio, in categorie superiori, nella stessa stagione sportiva in cui si è effettuato il trasferimento di sede.

#### B) TRASFERIMENTO PROVVISORIO DI ATTIVITÀ

[1] È consentito il trasferimento di attività unicamente in caso di dimostrata indisponibilità di poter usufruire di un adeguato impianto sportivo nel Comune in cui ha sede la Società.

È consentito trasferire l'attività nell'ambito della stessa Provincia.

[2] La Società interessata dovrà presentare domanda al S.A. allegando la seguente documentazione:

- motivata istanza;
- parere favorevole del Comitato Regionale competente;
- attestato di disponibilità dell'impianto, in cui si intende svolgere l'attività, rilasciato dall'Ente proprietario.

[3] Il S.A., verificata la documentazione prodotta, porterà a ratifica del Consiglio Federale l'autorizzazione al trasferimento di attività riguardante le Società partecipanti ai campionati nazionali.

Le Società partecipanti ai campionati regionali e provinciali dovranno rivolgere la domanda al Comitato Regionale competente che delibererà in merito dandone comunicazione al S.A.

Il contributo d'istituto per il trasferimento di attività nazionale e regionale sarà calcolato a debito della Società richiedente.

[4] Le Società partecipanti ai campionati giovanili possono trasferire l'attività dandone tempestiva comunicazione all'organo federale competente.

**Art. 137 – Abbinamento** (Delibera n. 53 C.F. 22/09/2001 – Delibera n. 317 C.F. 16-17/04/2003 – Delibera n. 43 Presidenza del 06/05/2003- Delibera n. 400 C.F. 29-30/04/2005 – Delibera n. 88 C.F. 10/09/2005 – Delibera n. 334 C.F. 18-19/03/2006 – Delibera n.390 C.F. 10/06/2006)

[1] Le Società affiliate possono essere autorizzate a contrarre abbinamento con società industriali o commerciali, assumendo accanto alla propria denominazione, i caratteri distintivi di ditte e industrie, sia indirettamente che con marchi, insegne, prodotti caratteristici, ecc.

Si possono apporre anche nomi di località turistiche e di prodotti tipici regionali.

Le Società affiliate possono, inoltre, assumere accanto alla propria denominazione sociale il nome della ditta abbinante ed eventualmente utilizzare sulla maglia di gara solo il nome di un prodotto della stessa ditta abbinante, specificandolo nel contratto.

[2] Le Società industriali e commerciali abbinanti devono sottoscrivere un apposito modulo di adesione alla F.I.P. che le impegna a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni degli organi federali, con particolare riferimento alla clausola compromissoria.

[3] Le Società industriali o commerciali abbinanti si impegnano, inoltre, a non avanzare richiesta di indennizzo o risarcimento di qualsiasi genere, per danni, nei confronti della F.I.P.

[4] Non è consentito l'abbinamento con ditte o prodotti che siano in contrasto con i principi morali insiti nella pratica sportiva, con leggi limitatrici della pubblicità o che possano assumere aspetti non dignitosi rispetto la pratica sportiva.

[5] Non è consentito l'abbinamento con ditte o industrie che abbiano promosso azione legale nei confronti della F.I.P. o altre Federazioni sportive o comunque arrecato danno all'immagine delle suddette con azioni od interventi pubblicamente assunti.

[6] L'adire a vie legali nei confronti della F.I.P. si intende violazione della clausola compromissoria e comporta l'immediata rescissione dell'abbinamento contratto dalla società industriale o commerciale, fermo restando il suo impegno contrattuale nei confronti della Società sportiva abbinata.

[7] Non possono essere contratti due abbinamenti principali per lo stesso anno sportivo, salvo quando in appresso previsto.

[8] E' invece consentito ad una stessa Società contrarre due distinti e separati abbinamenti principali, uno relativo all'attività maschile e l'altro all'attività femminile, senza distinzione fra attività nazionale, regionale e provinciale. Inoltre è consentito apporre sulla divisa di gara quanto segue:

sulle maglie di gara, oltre alla sigla della Società, a marchi o scritte riferiti alla denominazione costituente la sponsorizzazione principale, un solo marchio riferito all'azienda produttrice dell'abbigliamento sportivo da gara (marchio tecnico) e due sponsor secondari; questi tre marchi non potranno superare le dimensioni a 70 cm. quadrati ciascuno. Sul retro della maglia potrà essere eventualmente apposto, sopra o sotto la numerazione, il marchio o la sigla descritta riferentesi alla sponsorizzazione principale e il marchio o la sigla di due ulteriori sponsor delle dimensioni massime di 70 cm. quadrati ciascuno in alternativa al nome del giocatore e/o della città della Società. Solo per le Società di Serie Professionistiche e dei Campionati Nazionali Maschili e Femminili è consentito apporre sul retro della maglia il nome della città del club (in caratteri romani) e il cognome del giocatore.

Il cognome del giocatore dovrà essere posto sopra il numero di gara e contenuto in una sola riga.

Il nome della città dovrà essere posto sotto il numero del giocatore e contenuto in una sola riga. La dimensione dei caratteri dovrà essere compresa fra 6 e 8 cm. Il nome della città dovrà essere visibile;

sui pantaloncini, oltre il marchio tecnico identico a quello apposto sulle maglie, potranno essere applicati anche il marchio dello sponsor principale e di altri due sponsor secondari, differenti da quelli delle maglie e di dimensioni non superiori a 50 cm. quadrati ciascuno; sui calzettoni un marchio relativo all'azienda produttrice delle scarpe da gioco sempre delle dimensioni massime di 50 cm. quadrati ciascuno.

[9] La utilizzazione dei marchi pubblicitari è subordinata alle autorizzazioni e comporta l'assunzione di responsabilità di cui al presente articolo ed al successivo art.138 R.O.

[10] Le norme relative ai gruppi sportivi aziendali od industriali sono indicate all'art.142 R.O.

[11] L'abbinamento non può avere durata inferiore all'anno sportivo ed è rinnovabile, anche tacitamente, oltre i termini per i quali era stato stabilito.

[12] Nel caso in cui la ditta abbinante nel corso dell'anno, cessi l'attività o fallisca o sia insolvente nelle clausole operative del contratto o i contraenti addiventano di comune accordo alla risoluzione del contratto e le parti sottoscrivono la rescissione del contratto stesso, la Società potrà essere autorizzata dal Consiglio Federale a contrarre un nuovo abbinamento con le modalità procedurali previste dal seguente art.138 R.O.

[13] Nel caso in cui la ditta abbinante durante l'anno sostituisca il proprio marchio, la Società, subordinatamente la presenza di documentata istanza, potrà ottenere dall'Ufficio Affiliazioni l'autorizzazione all'utilizzo del nuovo marchio.

[14] E' liberamente consentito alle Società di apporre sulle maglie degli atleti scritte di associazioni benefiche, dandone comunicazione all'Ufficio competente.

**Art.138– Modalità procedurali per l'abbinamento** (Delibera n.400 C.F. 29-30/04/2005– Delibera n. 88 C.F. 10/09/2005)

[1] La Società interessata a contrarre abbinamento, deve presentare all'Ufficio Affiliazioni, domanda corredata dalla seguente documentazione:

- a) contratto di abbinamento con obbligatoria indicazione del termine di inizio e fine del rapporto;
- b) delibera dell'organo competente a norma dello Statuto Sociale;
- c) indicazione esatta della denominazione industriale e commerciale da aggiungere alla propria o l'eventuale nome del prodotto della stessa da utilizzare sulla maglia di gara;
- d) il contributo d'istituto sarà calcolato a debito della Società.

[2] La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Affiliazioni almeno quarantotto ore prima della gara in cui la Società intende usufruire del marchio.

[3] Eventuali clausole contrattuali in contrasto con norme regolamentari o non espresse nella domanda di abbinamento, ai fini federali, non sono valide e si considerano automaticamente per non pattuite.

[4] L'Ufficio Affiliazioni esaminati gli atti ed esperita, se del caso, istruttoria, autorizza l'abbinamento con indicazione della nuova denominazione.

[5] In caso di contrasto con norme vigenti l'Ufficio Affiliazioni può variare di autorità la denominazione richiesta dalla Società.

L'Ufficio Affiliazioni provvederà a rendere noti, mediante appositi comunicati ufficiali, gli esiti delle richieste di abbinamento.

[6] La Società, partecipante ai campionati dilettantistici regionali, deve presentare, almeno quarantotto ore prima della gara, al Comitato Regionale la domanda di abbinamento, completa dei documenti previsti al comma 1 del presente articolo.

Tale abbinamento deve essere presentato per il massimo campionato a cui la Società partecipa.

Eventuali infrazioni saranno sanzionate dal Giudice Sportivo competente a norma dell'art.166 lettera a) del R.E.

[7] Il Consiglio Federale delibererà inappellabilmente su eventuali istanze delle Società, che dovranno essere presentate entro sette giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione, avverso le decisioni dell'Ufficio Affiliazioni.

**Art. 139 - Divieto di abbinamento** (Delibera n. 400 C.F. 29-30/04/2005)

[1] Una Società affiliata non può effettuare l'abbinamento principale e/o mantenerlo con un Ente o Organizzazione con la quale sia abbinata altra Società affiliata e partecipante allo stesso campionato, sino a quando non venga a scadere l'abbinamento precedentemente da questa contratto.

**Art. 140 - Scadenza dell'abbinamento** (Delibera n. 88 C.F. 10/09/2005)

[1] Alla scadenza dell'abbinamento, la Società affiliata che si era abbinata ha la facoltà:

- a) rinnovare tacitamente l'abbinamento per una o più annate sportive, dandone comunicazione alla Federazione, salvo quanto previsto dall'art.139 R.O.;
- b) riprendere l'originaria denominazione sociale;
- c) contrarre abbinamento con altro Ente, su delibera del proprio Consiglio Direttivo, richiedendone il riconoscimento all'Ufficio Affiliazioni con le modalità e nei termini del presente Regolamento.

**Art. 141 - Cambio di denominazione sociale e di assetto giuridico** (Delibera n. 120 C.F. 23/11/2002 – Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003 – Delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004 – Delibera n. 88 C.F. 10/09/2005– Delibera n.390 C.F. 10/06/2006 )

[1] Il cambio di denominazione sociale è consentito soltanto in presenza di ineccepibile documentazione di gravi e specifici motivi.

[2] [La domanda deve essere presentata al Consiglio Federale dal legale rappresentante la Società, entro il termine previsto dalle D.O.A., corredata dalla seguente documentazione:

- a) circostanziata relazione della Società sui motivi della richiesta;
- b) delibera dell'assemblea dei soci;
- c) parere del Comitato Regionale competente;
- d) indicazione esatta della nuova denominazione, composizione delle cariche sociali e adeguamento dello statuto sociale alle norme federali.

Il contributo d'istituto sarà calcolato a debito della Società richiedente.

[3] La Società che intende trasformarsi in Società di capitali, nel rispetto delle vigenti norme del Codice Civile, deve far pervenire domanda alla F.I.P., unitamente alla seguente documentazione:

- a) verbale dell'assemblea straordinaria dei soci che delibera la trasformazione;
- b) atto costitutivo della Società di capitali, statuto e verbale dell'assemblea nella quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione ove ciò non sia avvenuto nell'atto costitutivo;
- c) autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi, sottoscritta dal legale rappresentante.

Il Consiglio Federale prenderà atto della trasformazione. La domanda sarà accettata a condizione che:

- a) sussistano tutti i presupposti;
- b) sia depositata in Federazione una copia autenticata del certificato di iscrizione della nuova Società nel registro delle imprese.

[4] La Società di capitali che intende assumere la forma giuridica di Società di persone, di Società cooperativa, di associazione riconosciuta e non riconosciuta, deve far pervenire alla F.I.P. richiesta scritta e motivata. La domanda deve contenere altresì la richiesta del trasferimento del titolo sportivo e del parco tesserati della Società di capitali in capo alla costituenda Società di persone, Società cooperativa, associazione riconosciuta e non riconosciuta. Al termine dell'attività ufficiale relativa alla medesima stagione sportiva, la predetta Società di capitali, ottenuto il nulla osta della F.I.P., deve deliberare la liquidazione ai sensi del Codice Civile. Il nuovo soggetto giuridico che si è costituito nella forma scelta dovrà affiliarsi alla F.I.P. in ossequio a quanto dispongono gli artt.114 e seguenti R.O. Ottenuta l'affiliazione, il nuovo ente, aspirante al titolo della Società in liquidazione, dovrà accollarsi tutti i debiti di quest'ultima.

In alternativa a quanto disposto nel comma precedente, la Società di capitali può, al termine dell'attività ufficiale dell'anno sportivo, deliberare la trasformazione in un nuovo ente giuridico (Società di persone, Società cooperativa, associazione riconosciuta e non riconosciuta). In tal caso la Società dovrà documentare l'avvenuta trasformazione depositando presso la F.I.P. copia autenticata del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese presso cui era iscritta, che attesti la trasformazione o la cessazione.

#### **Art. 142- Gruppi Sportivi Aziendali**

[1] I gruppi sportivi aziendali od industriali, affiliatisi fin dall'origine come tali possono richiedere il cambio della denominazione sociale nel totale rispetto del precedente articolo 141 R.O.

[2] Possono inoltre essere autorizzati in presenza di particolari e validi motivi, che dovranno essere documentati in modo circostanziato, a trasformarsi in Società sportive purché la denominazione sociale assunta non contenga il nome di prodotti, marchi, insegne industriali o commerciali. Soltanto in caso di trasformazione in Società Sportiva o di ratifica del cambio della denominazione sociale è loro consentito di inoltrare domanda di abbinamento nel rispetto degli articoli 137 e 138 R.O.

#### **Art. 143 - Diritto di associazione**

[1] Le Società affiliate possono liberamente riunirsi in associazione tra loro (Leghe di Società), sia per settore che per categoria come per campionati, con lo scopo di meglio e concordemente operare per la diffusione della pallacanestro e per l'esame e lo studio di problemi comuni, secondo quanto disposto ~~dall'art.53~~ **dal TITOLO VI** dello Statuto.

[2] Dette Leghe possono assumere qualsiasi denominazione che non ingeneri contrasto o confusione con organi ed organismi federali.

#### **Art. 144 - Limiti di competenza e pertinenza delle Leghe**

[1] Le Leghe, come indicate all'art.143, in pregiudicato il diritto della F.I.P. di agire autonomamente, possono:

- a) promuovere e predisporre attività inerenti ai campionati di pertinenza;
- b) collaborare alla stesura delle Disposizioni Organizzative Annuali per garantire il più efficace svolgimento dei campionati;

- c) definire accordi ed iniziative promozionali nell'interesse del settore o della categoria rappresentata.
- [2] Le Leghe possono stipulare con la F.I.P. apposite convenzioni per la promozione, la diffusione, la collaborazione e la gestione di attività di interesse comune, nei limiti e nel rispetto delle norme federali.
- [3] Le Leghe non possono operare in alcuna materia riservata alla competenza degli organi ed organismi federali.
- [4] Sono vietati i patti e gli accordi che impediscano alle Società affiliate di esplicitare integralmente i loro diritti derivanti dallo Statuto e dai Regolamenti Federali. Ogni patto contrario è automaticamente nullo.

#### **Art. 145 - Riconoscimento delle Leghe**

- [1] Le Leghe possono richiedere al Consiglio Federale il loro riconoscimento entro e non oltre il 31 dicembre. Esso deve essere proposto mediante richiesta di approvazione di Statuto ~~e di Regolamento interno~~, cui il Consiglio Federale può apportare tutte le opportune variazioni.
- [2] Nel caso di avvenuto riconoscimento, le Leghe sono tenute a comunicare alla F.I.P. la data e la sede delle riunioni dei loro organi assembleari e direttivi.
- [3] Il riconoscimento avrà efficacia a partire dall'anno sportivo successivo a tale riconoscimento.
- [4] Con il riconoscimento, le Leghe acquisiscono i diritti previsti nella delibera di riconoscimento, nonché la facoltà di esporre problemi comuni agli aderenti innanzi agli organi o organismi federali competenti.

#### **Art. 146 - Revoca del riconoscimento**

- [1] Nel caso di violazione dei patti interni associativi, dello Statuto e dei Regolamenti federali o della delibera di riconoscimento, il Consiglio Federale, o il Presidente Federale in via di urgenza, revoca il concesso riconoscimento.

#### **Art. 147 - Aderenti a Leghe non riconosciute**

- [1] Gli aderenti alle Leghe non riconosciute, o comunque non aderenti ad alcuna Lega, sono ugualmente responsabili, in solido con le persone preposte, di atti o fatti commessi, sia singolarmente che come Lega, od omessi in violazione delle norme statutarie e regolamentari, in costanza del loro rapporto di affiliazione con la Federazione stessa.

#### **Art. 148 - Cessazione di appartenenza alla F.I.P.**

- [1] Le Leghe cessano di appartenere alla F.I.P. nei seguenti casi:
- a) per scioglimento volontario;
  - b) per revoca del riconoscimento da parte del Consiglio Federale, o del Presidente Federale in via d'urgenza.

#### **Art. 149 - Diritto di associazione**

- [1] Le persone tesserate possono liberamente riunirsi in associazione tra loro con il solo scopo di meglio partecipare all'attività federale e per l'esame e lo studio di problemi comuni.
- [2] Dette associazioni possono assumere qualsiasi denominazione che non ingeneri contrasto o confusione con organi od organismi federali.

### **Art. 150 - Limiti di competenza delle associazioni**

[1] Le associazioni non possono operare in nessuna materia riservata alla competenza degli organi od organismi federali.

[2] Le associazioni non possono tenere comportamenti od effettuare alcuna attività che contrasti con la volontà espressa dalla F.I.P., né, tantomeno, attribuirsi il diritto di rappresentare tesserati il cui atteggiamento sia contrario a qualsiasi forma di corretta opinione e discussione.

[3] Sono vietati i patti e gli accordi che impediscano alle persone tesserate di esplicitare integralmente i loro diritti derivanti dallo Statuto e dai Regolamenti Federali. Ogni patto contrario è automaticamente nullo.

### **Art. 151 - Riconoscimento delle associazioni** (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002)

[1] Le associazioni possono richiedere al Consiglio Federale il loro riconoscimento entro e non oltre il 31 dicembre. Esso dev'essere proposto mediante richiesta di approvazione di Statuto ~~e di Regolamento Interno~~, cui il Consiglio può apportare tutte le opportune variazioni.

[2] Per poter essere riconosciute, è indispensabile che le associazioni:  
siano rappresentative della categoria a nome della quale propongono le proprie istanze;  
siano dotate di strumenti statutari che garantiscano la democrazia interna e la piena legittimazione delle deliberazioni assunte.

[3] Nel caso di avvenuto riconoscimento, le associazioni sono tenute a comunicare alla F.I.P. la data e la sede delle riunioni dei loro organi assembleari e direttivi.

[4] Il riconoscimento avrà efficacia a partire dal giorno successivo alla decisione assunta dal Consiglio Federale con propria deliberazione.

[5] Con il riconoscimento, le associazioni acquisiscono i diritti previsti nella delibera di riconoscimento, nonché la facoltà di esporre problemi comuni agli aderenti agli organi od organismi federali competenti.

### **Art. 152 - Revoca del riconoscimento**

[1] Nel caso di violazione dei patti interni associativi, dello Statuto e dei Regolamenti federali o della delibera di riconoscimento, il Consiglio Federale, o il Presidente Federale in via d'urgenza, revoca il concesso riconoscimento.

### **Art. 153 – Responsabilità** (Delibera n. 179 C.F. 22/02/2003)

[1] Per gli atti e i fatti commessi od omessi dalle associazioni riconosciute o non riconosciute in violazione della normativa statutaria e regolamentare della Federazione Italiana Pallacanestro rispondono i tesserati che hanno la rappresentanza della associazione. Rispondono altresì delle dette violazioni anche in solido con chi ha la rappresentanza della associazione, i tesserati che abbiano commesso od omesso atti o fatti in violazione della normativa statutaria e regolamentare federale, agendo in nome e per conto della associazione.

[2] In ogni caso i tesserati F.I.P. aderenti ad associazioni riconosciute o non riconosciute sono comunque tenuti al rispetto della normativa statutaria e regolamentare federale, e rispondono della violazione, in ragione del vincolo di tesseramento con la Federazione.

### **Art. 154 - Cessazione di appartenenza alla F.I.P.**

- [1] Le associazioni di persone tesserate cessano di appartenere alla F.I.P. nei seguenti casi:
- a) per recesso di almeno i 3/4 degli aderenti all'associazione;
  - b) per scioglimento volontario;
  - c) per revoca del riconoscimento da parte del Consiglio Federale, o del Presidente Federale in via d'urgenza.

### **Art. 155 - Categorie dei tesserati** (Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003 – Delibera n. 290 C.F. 14/02/2004)

- [1] Sono tesserati alla Federazione:
- a) i componenti a qualsiasi titolo degli organi ed organismi centrali, periferici e di settore della Federazione;
  - b) gli arbitri, gli ufficiali di campo ed i miniarbitri ed i mini ufficiali di campo;
  - c) i tecnici ed i preparatori fisici;
  - d) i componenti dei Consigli Direttivi delle Società affiliate;
  - e) i dirigenti quali: gli accompagnatori di squadra, gli addetti agli Arbitri, i medici e i massofisioterapisti;
  - f) gli atleti;
  - g) gli iscritti al Settore Minibasket.
- [2] Sono, altresì, tesserati alla Federazione tutte quelle persone che comunque operano, svolgendo un'attività in qualsiasi organo od organismo della F.I.P., o Società affiliata o Associazione riconosciuta.

### **Art. 156 - Diritti e doveri dei tesserati**

- [1] I tesserati hanno diritto a:
- a) partecipare all'attività federale;
  - b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.
- [2] I tesserati debbono uniformare ogni loro comportamento al principio generale della lealtà e della correttezza.
- [3] Le norme che ne disciplinano l'attività sono stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.P. generali o relativi alle categorie d'appartenenza.
- [4] Salvo che non sia diversamente disposto, tutte le norme che regolano il comportamento dei tesserati vanno rispettate a pena di nullità. Conseguentemente gli organi ed organismi federali competenti considereranno come non posti in essere atti e comportamenti in contrasto con le norme federali, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

### **Art. 157 - Cessazione del tesseramento**

- [1] Il tesseramento alla F.I.P. cessa:
- a) per dimissioni o decadenza dalle cariche ricoperte, nonché per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
  - b) per dimissioni o decadenza dal settore di appartenenza;
  - c) per dimissioni o decadenza dai Consigli Direttivi Sociali;
  - d) per mancato rinnovo del tesseramento;
  - e) per l'applicazione della sanzione disciplinare di radiazione comminata dai competenti organi federali di giustizia;
  - f) per morosità;
  - g) per cessazione della Società di appartenenza.

~~[2] In pendenza di procedimento disciplinare, le persone tesserate non possono rinunciare, con le dimissioni, alla loro appartenenza alla Federazione a meno che le dimissioni non siano state accettate dal Consiglio Federale.~~

~~[3] [2] Con il tesseramento ed iscrizione alla F.I.P., le persone ne accettano lo Statuto ed i Regolamenti, ivi comprese tutte le relative sanzioni e gli effetti da esse derivanti, compresa l'eventuale espulsione.~~

**Art. 158 - Tesseramento degli atleti** (Delibera n. 1 C.P. 09/07/2003)

[1] Il tesseramento degli atleti avviene per il tramite delle Società per le quali sono tesserati.

[2] Essi praticano la pallacanestro nel rispetto delle norme generali e particolari che ne regolano l'attività.

[3] Le modalità e i termini del tesseramento degli atleti italiani, comunitari ed extracomunitari sono disciplinate da specifiche norme del Regolamento Esecutivo.

**Art. 159 - Tesseramento di cittadini stranieri**

~~[1] L'eventuale tesseramento di cittadini stranieri in qualità di dirigenti, arbitri, allenatori, medici e massofisioterapisti, è subordinato al preventivo, insindacabile parere del Consiglio Federale.~~

**I cittadini stranieri che intendono tesserarsi in qualità di dirigenti, arbitri, allenatori, medici o massofisioterapisti, devono presentare apposita domanda agli Uffici federali competenti allegando al modulo di richiesta del tesseramento il certificato di stabile residenza in Italia.**

**L'Ufficio federale esaminati gli atti ed esperiti, se del caso, istruttoria, autorizza il tesseramento.**

**Il Consiglio Federale delibererà inappellabilmente su eventuali istanze del tesserato avverso le decisioni degli Uffici federali, presentando entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione del rigetto del tesseramento.**

~~[2] La Società deve presentare istanza al Consiglio Federale allegando al modulo di richiesta del tesseramento il certificato di stabile residenza in Italia della persona che intende tesserare.~~

**Art. 160 - Conferimento di nomina ed incarichi**

[1] Salvo espressa diversa menzione nella delibera di nomina, tutti gli incarichi sia a carattere dirigenziale che a carattere collaborativo, espletati nell'ambito della Federazione, si intendono a titolo gratuito.

**Art. 161 - Clausola compromissoria** (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002) - **abrogato – (vedere art.103 del Regolamento di Giustizia)**

**Art. 162 - Sulla ammissibilità della domanda** (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002) - **abrogato – (vedere art.108 del Regolamento di Giustizia)**

**Art. 163- Composizione del Collegio arbitrale** (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002) - **abrogato – (vedere art.109 del Regolamento di Giustizia)**

**Art. 164 - Procedura semplificata** (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002 – Delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004) - **abrogato – (vedere art.116 del Regolamento di Giustizia)**

**Art. 165 - Requisiti per la nomina a componente del Collegio arbitrale** (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002) - **abrogato** –  
(vedere art.105 e 106 del Regolamento di Giustizia)

**Art. 166 - Doveri del Collegio arbitrale** (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002 – Delibera n. 122 C.F. 26/09/2003) - **abrogato** –  
(vedere art.107 del Regolamento di Giustizia)

**Art. 167 - Sostituzione del Presidente e dei componenti - abrogato** –

**Art. 168 - Conferimento dell'incarico** (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002) - **abrogato** –

**Art. 169 - Deliberazione del lodo - abrogato** –  
(vedere art.112 del Regolamento di Giustizia)

**Art. 170 - Controllo di legittimità ed esecutività del lodo** (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002 – Delibera n. 146 C.F. 14/12/2002) - **abrogato** –  
(vedere art.113 del Regolamento di Giustizia)

**Art. 171 – Mancata esecuzione del lodo** (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002) -**abrogato** –  
(vedere art.114 del Regolamento di Giustizia)

**Art. 172 – Vertenze fra Società appartenenti al Settore Professionistico. Clausola arbitrale- abrogato** –  
(vedere art.117 del Regolamento di Giustizia)

**Art. 173 - Mancata esecuzione di lodi da parte di Società appartenenti al Settore Professionistico - abrogato** –  
(vedere art.118 del Regolamento di Giustizia)

**Art. 174 – Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport** (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002) - **abrogato** –  
(vedere art.119 del Regolamento di Giustizia)

#### **Art. 175 – Disposizioni generali**

[1] Lo scioglimento del tesseramento di un atleta avviene, in maniera automatica, come disposto dall'art. 5, comma 2 e dalla Prima norma transitoria, comma 1, dello Statuto.

[2] Possono avvalersi del diritto allo svincolo gli atleti che rientrano nei disposti contenuti nella Prima nota transitoria, comma 2 dello Statuto e come sotto specificato:

##### Annata sportiva 2006/2007

Lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nato nell'anno 1985 e per l'atleta nato nell'anno 1974;

##### Annata sportiva 2007/2008

Lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nato nell'anno 1986 e per l'atleta nato nell'anno 1975;

##### Annata sportiva 2008/2009

Lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nato nell'anno 1987 e per l'atleta nato nell'anno 1976;

### Annata sportiva 2009/2010

Lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nato nell'anno 1988 e per l'atleta nato nell'anno 1977;

### Annata sportiva 2010/2011

Lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nato nell'anno 1989 e per l'atleta nato negli anni precedenti.

[3] Entro il 15 giugno di ciascun anno, attraverso un Comunicato Ufficiale, consultabile sul sito federale, verrà pubblicato l'elenco degli atleti "svincolati" a norma del primo e secondo comma

All'atto della richiesta di tesseramento di un atleta "svincolato" non deve essere attiva una comproprietà, un diritto di riscatto o un diritto di opzione.

La risoluzione di tali adempimenti avviene improrogabilmente entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno sportivo con le modalità previste dal Regolamento Esecutivo.

[4] L'atleta "svincolato" non può sottoscrivere un nuovo tesseramento in comproprietà, con diritto di riscatto o con diritto di opzione.

Non sono ammessi doppi tesseramenti e trasferimenti in prestito per gli atleti "svincolati".

[5] Per partecipare ad un campionato federale, l'atleta "svincolato" deve tesserarsi per una società nazionale o regionale non professionistica improrogabilmente entro i termini di tesseramento stabiliti dai Regolamenti Federali o stipulare un regolare contratto con una società professionistica.

[6] Il mancato rispetto della presente normativa comporta la decadenza del tesseramento.

### **Art. 176 – Giocatore che compie il 21° anno dell'età anagrafica**

[1] Il tesseramento a favore di una società può avere una durata di una o due stagioni sportive.

Il tesseramento con validità annuale cessa al termine della stagione sportiva.

Il tesseramento con validità biennale cessa al termine del biennio sportivo.

[2] Se la richiesta di tesseramento dell'atleta "svincolato" è presentata dalla stessa società per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento del primo scioglimento del tesseramento, quest'ultima deve versare alla FIP solamente il contributo per il tesseramento.

[3] Se nel corso dell'annata sportiva l'atleta viene trasferito, la società che lo tessera deve versare alla FIP il contributo per il tesseramento comprensivo della somma riferita al Se la richiesta di tesseramento dell'atleta "svincolato" è presentata da una società diversa da quella per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento del primo scioglimento del tesseramento, quest'ultima deve versare alla FIP il contributo per il tesseramento comprensivo della somma riferita al campionato cui partecipa come da allegata tabella.

Se nel corso dell'annata sportiva l'atleta viene trasferito, la società che lo tessera deve versare alla FIP il contributo per il tesseramento comprensivo della somma riferita al campionato cui partecipa come da allegata tabella.

[4] Per ogni annata sportiva successiva allo svincolo dell'atleta, la società che lo tessera deve rispettare quanto previsto ai commi precedenti.

[5] La società che tessera l'atleta "svincolato" è esente dagli obblighi previsti dal Progetto di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti.

[6] Gli atleti che alla data del 30 giugno sottoscrivono un contratto con una società professionistica non sono soggetti alla normativa dello svincolo fino alla scadenza del contratto stesso. Durante tale periodo saranno soggetti al "Premio di Incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti".

Gli atleti che sottoscrivono un contratto con una società partecipante ai campionati professionistici successivamente la data del 30 giugno sono soggetti al contributo per il tesseramento riferito al campionato cui partecipano previsto dalla allegata tabella.

Gli atleti non sono comunque soggetti alla normativa riguardante il premio di addestramento e formazione tecnica (Legge 91/81);

[7] Gli atleti tesserati per società partecipanti ai campionati professionistici e non professionistici, nazionali e regionali, e provenienti da Federazione straniera sono soggetti alle norme del presente Titolo.

#### **Art. 177 – Giocatore che compie il 32° anno dell'età anagrafica**

[1] Se la richiesta di tesseramento dell'atleta nato nell'anno 1973 e precedenti è presentata dalla stessa società per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento dell'ultimo scioglimento del tesseramento, quest'ultima deve versare alla FIP solamente il contributo per il tesseramento.

Se nel corso dell'annata sportiva l'atleta viene trasferito, la società che lo tessera deve versare alla FIP il contributo maggiorato per il tesseramento come da tabella allegata.

Se la richiesta di tesseramento dell'atleta "svincolato" è presentata da una società diversa da quella per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento dell'ultimo scioglimento del tesseramento, quest'ultima deve versare alla FIP il contributo maggiorato per il tesseramento come da tabella allegata.

Se nel corso dell'annata sportiva l'atleta viene trasferito, la società che lo tessera deve versare alla FIP il contributo maggiorato per il tesseramento come da tabella allegata.

[2] Se la richiesta di tesseramento dell'atleta "svincolato" dopo il 30 giugno è presentata dalla stessa società per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento del primo scioglimento del tesseramento, quest'ultima deve versare alla FIP solamente il contributo per il tesseramento, fermo restando che il tesseramento cessa al termine della stagione sportiva.

Se nel corso dell'annata sportiva l'atleta viene trasferito, la società che lo tessera deve versare alla FIP il contributo maggiorato per il tesseramento comprensivo della somma riferita al campionato cui partecipa come da allegata tabella, fermo restando che il tesseramento cessa al termine della stagione sportiva.

Tale norma non si applica alle società partecipanti ai campionati professionistici.

[3] Se la richiesta di tesseramento dell'atleta "svincolato" dopo il 30 giugno è presentata da una società diversa da quella per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento del primo svincolo, quest'ultima deve versare alla FIP, il contributo maggiorato per il tesseramento comprensivo della somma riferita al campionato cui partecipa come da allegata tabella, fermo restando che il tesseramento cessa al termine della stagione sportiva.

Se nel corso dell'annata sportiva l'atleta viene trasferito, la società che lo tessera deve versare alla FIP il contributo maggiorato per il tesseramento comprensivo della somma riferita al campionato cui partecipa come da allegata tabella fermo restando che il tesseramento cessa al termine della stagione sportiva.

Tale norma non si applica alle società partecipanti ai campionati professionistici.

[4] Per ogni annata sportiva successiva allo svincolo del giocatore, la società che lo tessera deve rispettare quanto previsto dai commi precedenti.

#### **Art. 178 – Giocatore che non rientra nella normativa precedente**

[1] Per l'atleta non soggetto a svincolo si applicano le disposizioni attualmente previste dai Regolamenti Federali.

[2] La società che tesserava l'atleta nato nel 1980-81-82-83-84-86-87-88 è soggetta agli obblighi previsti dalla normativa del Progetto di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti (Premio Mattioli – Troncarelli) ed al Premio di addestramento e formazione tecnica (legge n.91 del 1981).

### **Art. 179 – Contributo per il tesseramento e maggiorazione**

[1] Le Società che tesserano gli atleti come previsto nel presente Titolo devono versare alla FIP i contributi per il tesseramento stabiliti dalla tabella sotto specificata:

<u>Campionato</u>	<u>Contributo</u>	<u>Maggiorazione</u>
Serie A	Euro 10.000,00	Euro 1.500,00;
Legadue	Euro 8.500,00	Euro 1.500,00;
Serie B Eccellenza	Euro 8.000,00	Euro 1.500,00;
Serie B	Euro 6.500,00	Euro 1.500,00;
Serie C	Euro 3.500,00	Euro 1.500,00;
Serie C/2	Euro 1.200,00	Euro 150,00;
Serie D	Euro 600,00	Euro 150,00;

Promozione e campionati minori Normale tesseramento.

[2] La somma versata dalla società in conformità a quanto disposto nell'art 162 (atleta ventunenne) ), e riferita al campionato cui partecipa sarà dalla FIP corrisposta nel modo seguente:

**85%** alla società che ha tesserato l'atleta a titolo definitivo, nell'annata sportiva precedente l'anno del primo svincolo;

**15%** alla società che ha reclutato l'atleta, tesserandolo per la prima volta entro i termini ed i limiti previsti per la categoria Under 18. Qualora l'atleta venga tesserato successivamente i termini ed i limiti della categoria Under 18 ovvero la società non svolga attività federale giovanile indipendentemente dagli obblighi di partecipazione ovvero la società cessi di appartenere alla FIP, il diritto sarà trasferito a FIP per il finanziamento di progetti relativi alla promozione e tutela dei vivai giovanili.

[3] La somma versata dalla società in conformità a quanto disposto nell'art. 163 comma 2 e comma 3, 1° capoverso (atleta trentaduenne), e riferita al campionato cui partecipa sarà dalla FIP corrisposta nel modo seguente:

**90%** alla società che ha tesserato l'atleta a titolo definitivo nell'annata precedente l'anno del primo svincolo;

**10%** sarà trattenuto dalla FIP e utilizzato per il finanziamento di progetti relativi alla promozione e tutela dei vivai giovanili.

Il contributo del tesseramento maggiorato sarà trattenuto dalla FIP e utilizzato per il finanziamento di progetti relativi alla promozione e tutela dei vivai giovanili.

[4] In caso di mancata effettuazione del versamento si procederà secondo le norme regolamentari vigenti (art. 89 R.E.).

[5] Ottengono i diritti derivanti dallo svincolo le società regolarmente affiliate che svolgono attività federale giovanile, indipendentemente dagli obblighi di partecipazione.

[6] Le modalità per il versamento alla FIP e successiva divisione percentuale, come sopra evidenziato, delle somme previste dalla tabella saranno specificate con nota della Segreteria Generale.

### **Art. 180 – Termini di scadenza per il tesseramento**

[1] I termini di scadenza per il tesseramento degli atleti svincolati di categoria nazionale e regionale sono annualmente stabiliti da apposite disposizioni federali.

[2] Tesseramento Nazionale:

- a) nel 1° periodo ordinario l'atleta "svincolato" può tesserarsi per una società partecipante ai Campionati Nazionali non professionistici diversa da quella per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento dello svincolo;
- b) nel 2° periodo ordinario l'atleta "svincolato" può tesserarsi esclusivamente per la società con cui era tesserato nell'anno sportivo precedente;
- c) qualora l'atleta "svincolato" non si fosse tesserato per alcuna società entro i termini del 1° e 2° periodo ordinario, può sottoscrivere un nuovo tesseramento per una società partecipante ai Campionati Nazionali non professionistici esclusivamente nei termini previsti per i tesseramenti suppletivi;

[3] Tesseramento Regionale:

- a) l'atleta "svincolato" può tesserarsi per una società partecipante ai Campionati Regionali improrogabilmente entro il 20 settembre di ogni anno oppure per una società partecipante al Campionato di Serie C2 regionale dal 30 ottobre al 3 novembre e per una società partecipante al Campionato di Serie D regionale dal 18 dicembre al 30 dicembre;
- b) qualora l'atleta "svincolato" non si fosse tesserato per alcuna società partecipante ai Campionati Regionali entro il 20 settembre di ogni anno, può tesserarsi entro i termini ordinari dei Campionati Regionali esclusivamente per la società con la quale era tesserato nella precedente stagione sportiva;
- c) qualora l'atleta "svincolato" non si fosse tesserato per alcuna società entro il 20 settembre di ogni anno ed entro i termini ordinari, può sottoscrivere un nuovo tesseramento per una società partecipante ai Campionati Regionali esclusivamente nei termini previsti per i rispettivi tesseramenti suppletivi.

### **Art. 181 – Disposizioni generali**

[1] Lo scioglimento del tesseramento di una atleta avviene, in maniera automatica, come disposto dall'art. 5, comma 3 e dalla Prima norma transitoria, comma 1, dello Statuto.

[2] Possono avvalersi del diritto allo svincolo le atlete che rientrano nei disposti contenuti nella Prima norma transitoria, comma 3 dello Statuto e come sotto specificato:

Annata sportiva 2006/2007

Lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nata nell'anno 1974, 1975 e 1976;

Annata sportiva 2007/2008

Lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nata nell'anno 1977 e 1978;

Annata sportiva 2008/2009

Lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nata nell'anno 1979 e 1980;

Annata sportiva 2009/2010

Lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nata nell'anno 1981 e 1982;

Annata sportiva 2010/2011

Lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nata nell'anno 1983 e 1984.

[3] Entro il 15 giugno di ciascun anno, attraverso un Comunicato Ufficiale, consultabile sul sito federale, verrà pubblicato l'elenco delle atlete "svincolate" a norma del primo e secondo comma

All'atto della richiesta di tesseramento di una atleta "svincolata" non deve essere attiva una proprietà, un diritto di riscatto o un diritto di opzione.

La risoluzione di tali adempimenti avviene improrogabilmente entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno sportivo con le modalità previste dal Regolamento Esecutivo.

[4] L'atleta "svincolata" non può sottoscrivere un nuovo tesseramento in comproprietà, con diritto di riscatto o con diritto di opzione.

[5] Per partecipare ad un campionato federale, l'atleta "svincolata" deve tesserarsi per una società nazionale o regionale partecipante ad un campionato femminile improrogabilmente entro i termini di tesseramento stabiliti dai Regolamenti Federali.

[6] Il tesseramento a favore di una società può avere una durata di una, due o tre stagioni sportive.

Il tesseramento con validità annuale cessa al termine della stagione sportiva.

Il tesseramento con validità biennale cessa al termine del biennio sportivo.

Il tesseramento con validità triennale cessa al termine del triennio sportivo.

[7] La società che tesserava l'atleta "svincolata" è esente dagli obblighi previsti dal Progetto di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti.

[8] Il mancato rispetto della presente normativa comporta la decadenza del tesseramento.

**Art. ~~175~~ 182– Norme** (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002)

Le norme relative alla gestione amministrativa sono specificate all'artt. ~~56~~ **63 e 64** dello Statuto.

**DISPOSIZIONE FINALE** (Delibera n. 290 C.F. 14/02/2004 – Delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004)

Le disposizioni contenute nel Regolamento Organico, dopo l'approvazione del Consiglio Federale, sono sottoposte alla vigilanza del CONI.

**DELIBERA N.6**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

presa in esame la delibera n.11 assunta dal Presidente Federale in data 11 luglio u.s. con la quale è stata sospesa, a partire dalla stagione sportiva 2006/2007, l'efficacia degli artt. 20, 21 e 22 del Regolamento Esecutivo, disciplinanti gli istituti del tesseramento in comproprietà, diritto di riscatto e diritto di opzione;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

ratificare la delibera n.11 assunta dal Presidente Federale in data 11 luglio 2006.

## **DELIBERA N.7**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta della Legadue con la quale propone la modifica dei disposti degli articoli 6, 7 e 8 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, al fine di porre dei limiti al trasferimento di atleti che, inizialmente tesserati per una Società partecipante al Campionato di Legadue, dopo essersi trasferiti presso una Società partecipante al Campionato di Serie A ovvero Campionati organizzati da Federazioni straniere, vogliono tesserarsi nuovamente per una Società di Legadue;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

## **DELIBERA**

modificare, con effetto immediato, gli articoli 6, 7 e 8 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico come segue:

**Art. 6 Trasferimento conseguente a cessione definitiva del contratto** (Delibera n. 10 C.F. 28/09/2002 – Delibera n. 92 C.F. 10/09/2005)

[1] Per i giocatori italiani comunitari ed extracomunitari, regolarmente tesserati, le società professionistiche hanno la possibilità di concedere il trasferimento (cessione del contratto) a società dello stesso gruppo o di gruppo diverso anche se il giocatore ha partecipato a gare di campionato. Tale facoltà può essere esercitata, per entrambe le Leghe, entro i seguenti termini:

- 28 febbraio per trasferimenti all'interno della Serie A ed all'interno della Legadue;
- 31 marzo per il trasferimento di atleti provenienti dalla Serie A alla Legadue e viceversa;

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

I giocatori tesserati per un club di Serie A, che successivamente vengono tesserati o da una società di Legadue o da una società appartenente a federazione straniera, non potranno più sottoscrivere, nel corso della medesima stagione sportiva, un contratto professionistico per alcuna società di Serie A.

**I giocatori tesserati per una Società di Legadue che successivamente vengono trasferiti ad una Società di Serie A o ad una Società appartenente a Federazione Straniera, non potranno più sottoscrivere nel corso della medesima stagione sportiva, dopo il termine ultimo stabilito per i trasferimenti interni alla Lega stessa, un contratto professionistico con alcuna società di Legadue.**

[2] I giocatori professionisti non possono usufruire:

- per la Lega Società Pallacanestro Serie A: più di due trasferimenti;
- per la Legadue: più di un trasferimento;

nel medesimo anno sportivo neppure in caso di risoluzione anticipata a qualsiasi titolo del contratto, fatto salvo il principio che il giocatore non può tornare nell'arco di tempo suindicato alla società d'origine.

**Art. 7 Trasferimento conseguente a cessione temporanea di contratto** (Delibera n. 10 C.F. 28/09/2002 – Delibera n. 92 C.F. 10/09/2005)

[1] Per i giocatori italiani, comunitari ed extracomunitari, regolarmente tesserati, le società professionistiche hanno la possibilità di concedere la cessione temporanea del loro contratto a società dello stesso gruppo o di gruppo diverso anche se il giocatore ha partecipato a gare di campionato. Tale facoltà può essere esercitata, per entrambe le Leghe, entro i seguenti termini:

- 28 febbraio per trasferimenti all'interno della Serie A ed all'interno della Legadue;
- 31 marzo per il trasferimento di atleti provenienti dalla Serie A alla Legadue e viceversa;

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

I giocatori tesserati per un club di Serie A, che successivamente vengono tesserati o da una società di Legadue o da una società appartenente a federazione straniera, non potranno più sottoscrivere, nel corso della medesima stagione sportiva, un contratto professionistico per alcuna società di Serie A.

**I giocatori tesserati per una Società di Legadue che successivamente vengono trasferiti ad una Società di Serie A o ad una Società appartenente a Federazione Straniera, non potranno più sottoscrivere nel corso della medesima stagione sportiva, dopo il termine ultimo stabilito per i trasferimenti interni alla Lega stessa, un contratto professionistico con alcuna società di Legadue.**

[2] I giocatori professionisti non possono usufruire:

- per la Lega Società Pallacanestro Serie A: più di due trasferimenti;
  - per la Legadue: più di un trasferimento nell'ambito dello stesso campionato;
- nel medesimo anno sportivo neppure in caso di risoluzione anticipata a qualsiasi titolo del contratto, fatto salvo il principio che il giocatore non può tornare nell'arco di tempo suindicato alla società d'origine.

[3] Nel caso in cui una società ceda temporaneamente il contratto di un giocatore ad altra società, quest'ultima può, previo consenso scritto della società originaria, effettuare a sua volta la cessione temporanea del contratto ad una terza società.

**Art. 8 Tesseramento conseguente a risoluzione consensuale del contratto** (Delibera n. 10 C.F. 28/09/2002 – Delibera n.92 C.F. 10/09/2005)

[1] I giocatori italiani, comunitari ed extracomunitari, hanno la possibilità di tesserarsi, previa risoluzione del contratto con la società di appartenenza, con altra società dello stesso gruppo, o di gruppo diverso, anche se il giocatore ha partecipato a gare di campionato. Tale facoltà può essere esercitata, per entrambe le Leghe, entro i seguenti termini:

- 28 febbraio per trasferimenti all'interno della Serie A ed all'interno della Legadue;
- 31 marzo per il trasferimento di atleti provenienti dalla Serie A alla Legadue e viceversa;

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

I giocatori tesserati per un club di Serie A, che successivamente vengono tesserati o da una società di Legadue o da una società appartenente a federazione straniera, non potranno più sottoscrivere, nel corso della medesima stagione sportiva, un contratto professionistico per alcuna società di Serie A.

**I giocatori tesserati per una Società di Legadue che successivamente vengono trasferiti ad una Società di Serie A o ad una Società appartenente a Federazione**

**Straniera, non potranno più sottoscrivere nel corso della medesima stagione sportiva, dopo il termine ultimo stabilito per i trasferimenti interni alla Lega stessa, un contratto professionistico con alcuna società di Legadue.**

[2] I giocatori professionisti non possono usufruire:

- per la Lega Società Pallacanestro Serie A: di più di due risoluzioni anticipate di contratto;
  - per la Legadue: più di una risoluzione di contratto;
- e dei conseguenti tesseramenti, fatto salvo il principio che il giocatore non può tornare nell'arco di tempo suindicato alla società di origine.

### **DELIBERA N.8**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il nuovo Regolamento Tecnico approvato dal Central Board della F.I.B.A., nella riunione avvenuta ad Hong Kong il 31 marzo 2006, che entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 2006;

considerata la proposta di modifica al Regolamento Tecnico avanzata dal Presidente del Comitato Italiano Arbitri d'intesa con il Vicesegretario federale, con la quale si richiede l'adeguamento del Regolamento Tecnico F.I.P. a quanto previsto dal nuovo Regolamento Tecnico della F.I.B.A.;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

Modificare l'articolo 46.12 del regolamento Tecnico FIP, con effetto immediato, come segue:

#### **Art. 46.12**

**Il primo arbitro può utilizzare, soltanto nelle gare dove è previsto l'impiego dell'Instant- Replay, l'attrezzatura tecnica per decidere, prima di firmare il referto, se l'ultimo tiro alla fine di ciascun periodo o tempo supplementare è stato effettuato durante il tempo di gioco.**

## **DELIBERA N.9**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

viste le delibere nn. 320 e 321 assunte dal Consiglio Federale nella riunione del 16 e 17 aprile 2003;

vista la vigente normativa relativa al vincolo sportivo;

considerata l'attuale normativa relativa ai giocatori giovani di serie e giocatori non professionisti stabilita dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Esecutivo – settore professionistico;

ritenuto necessario stabilire, inoltre, le modalità e gli importi relativi al versamento del premio di addestramento da corrispondere da parte della società professionistica alla società dilettantistica presso la quale l'atleta, nell'età definita per il giovane di serie, viene prelevato;

ritenuto necessario istituire una commissione composta dai rappresentanti delle Leghe maschili professionistiche e non professionistiche, dal rappresentante dei Comitati Regionali e da un membro della Commissione Carte Federali, al fine di valutare l'opportunità di modificare gli importi dei premi di addestramento da corrispondere alle società;

vista la proposta di delibera presentata dal Presidente della Commissione Carte Federali;

preso atto del parere favorevole delle Leghe Professionistiche e della Lega Nazionale Pallacanestro;

considerata tale normativa meritevole di accoglimento;

## **DELIBERA**

- fissare, per l'anno sportivo 2006/2007, la seguente normativa relativa agli atleti giovani di serie:

### **NORMATIVA DEL "GIOVANE DI SERIE"**

1. Viene definito "giovane di serie" l'atleta, tesserato per una Società appartenente al settore professionistico, che abbia compiuto il 15° anno di età. Il "giovane di serie" resta vincolato alla società fino al 30 giugno dell'anno solare nel corso del quale compie il 21° anno di età;
2. Una società professionistica ha il diritto di stipulare con un proprio atleta "giovane di serie" il primo contratto professionistico dal compimento del 15° anno di età dell'atleta (a.s. 2006/2007 tutti gli atleti nati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1991).

Nell'ultima stagione sportiva di durata del vincolo, con le modalità previste dall'art.4 del R.E. Sett. Prof., tale diritto si esercita entro il periodo compreso fra il 1° ed il 15 giugno;

3. Il contratto sottoscritto da un "giovane di serie" non può essere superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. La durata massima del contratto professionistico stipulato da atleta "giovane di serie" diminuisce proporzionalmente all'aumentare della età dello stesso. Il contratto di un atleta "giovane di serie" stipulato nell'anno nel quale compie il 20° anno di età, non può essere superiore ai quattro anni. Il contratto di un atleta "giovane di serie" stipulato nell'anno nel quale compie il 21° anno di età, non può essere superiore ai tre anni;
4. Qualora nel corso di una stessa stagione sportiva venga iscritto a referto ufficiale di gara per almeno 18 volte, l'atleta giovane di serie matura il diritto alla qualifica di professionista con decorrenza dall'inizio della stagione sportiva immediatamente successiva. La Società ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto professionistico come indicato ai commi [3] e [5] dell'art. 4 R.E. Sett. Prof.;
5. L'atleta "giovane di serie" nei confronti del quale la società che ne è titolare non abbia esercitato il diritto di stipulare il primo contratto, rimane libero di tesserarsi come "non professionista", fermo il suo diritto di stipulare un eventuale contratto con altra società professionistica.

A seguito di successiva stipula di tale atleta del primo contratto professionistico entro il 24° anno di età, il premio di addestramento e formazione tecnica verrà ripartito tra la società di cui al primo comma e quella presso al quale l'atleta ha svolto l'ultima attività dilettantistica, nella misura del 50%.

## **NORMATIVA ATLETI NON PROFESSIONISTI**

1. Una Società professionistica può stipulare con un atleta "non professionista", che abbia compiuto il 15° anno di età, il primo contratto professionistico. La Società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni, senza nulla-osta, mediante la sottoscrizione obbligatoria del contratto, è tenuta a corrispondere il premio di addestramento e formazione tecnica (legge 91/81) alla Società dilettantistica per la quale l'atleta era da ultimo tesserato a titolo definitivo. Tale obbligo non è previsto per gli atleti che vengono tesserati mediante rilascio del nulla osta da parte della Società cedente;
2. La durata del contratto stipulato da un atleta "non professionista" segue la normativa prevista al punto 3 degli atleti "giovani di serie";
3. Non sono soggetti alla normativa riguardante il premio di addestramento e formazione tecnica, gli atleti che si svincolano a norma dell'art. 5, comma 2 dello Statuto;
4. Non sono soggetti alla normativa riguardante il premio di addestramento e formazione tecnica, gli atleti di età superiore ai 26 anni. Nessun premio è dovuto per gli atleti di qualunque età che hanno già stipulato un precedente contratto professionistico;

## **PREMIO DI ADDESTRAMENTO E ENTITA' DEL PREMIO A FAVORE DELLA SOCIETA' PRESSO LA QUALE L'ATLETA HA SVOLTO L'ULTIMA ATTIVITA' DILETTANTISTICA:**

A seguito della stipula da parte dell'atleta "non professionista" o "giovane dilettante" del primo contratto professionistico, la Società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere un premio di addestramento e formazione tecnica alla Società dilettantistica per la quale l'atleta era da ultimo tesserato a titolo definitivo, secondo la seguente tabella:

<b>società dilettantistica partecipante al Campionato di:</b>	<b>società professionistica che ne acquisisce il diritto partecipante al Campionato di:</b>	<b>importo premio di addestramento da corrispondere alla società dilettantistica:</b>
B <sub>ecc</sub> e B maschile	Lega Società Pall. Serie A	€ 80.000,00
altri campionati	Lega Società Pall. Serie A	€ 30.000,00
B <sub>ecc</sub> e B maschile	Legadue	€ 50.000,00
altri campionati	Legadue	€ 20.000,00

- L'importo del premio di addestramento e formazione tecnica non può in nessun caso essere superiore a quanto previsto nella tabella di cui sopra, ma può essere ridotto con accordo scritto tra le due Società.

### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

Salvo diversi accordi fra le parti, l'importo previsto deve essere versato alla Società dilettantistica in tre rate di pari valore, senza interessi, secondo la seguente scansione temporale:

- la prima rata contestualmente alla richiesta di tesseramento dell'atleta. La quietanza dell'avvenuto pagamento dovrà essere prodotta all'Ufficio Tesseramento il quale in assenza di tale documento non procederà all'istruzione della pratica.
- La seconda rata, entro sessanta giorni dal pagamento della prima. In difetto la Società "non professionistica" ha facoltà di chiedere alla Federazione Italiana Pallacanestro l'attivazione della procedura di ingiunzione di pagamento a carico della Società professionistica inadempiente.
- La terza rata entro il termine dell'anno sportivo durante il quale è stato tesserato l'atleta. In difetto la Società "non professionistica" ha facoltà di chiedere alla Federazione Italiana Pallacanestro l'attivazione della procedura di ingiunzione di pagamento a carico della Società professionistica inadempiente.

- istituire una Commissione, con il compito di valutare l'opportunità di modificare gli importi dei premi di addestramento da corrispondere alle società, composta dai rappresentanti delle componenti interessate che di seguito si riportano:

**PRESIDENTE**                      **MARCELLO CROSARA**

**COMPONENTI**                      **MASSIMO ZANETTI**  
**VALENTINO RENZI**  
**GIUSEPPE GONELLA**  
**EUGENIO CROTTI**  
**ANGELO BARNABA**

- daer mandato alla Commissione Carte Federali per adeguare il Regolamento Esecutivo Settore Professionistico alla nuova normativa

### **DELIBERA N.10**

Il Consiglio Federale,

visti                                      lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista                                        la propria delibera n.41, assunta nella riunione del 23 luglio 2005;

presa in esame                      la volontà espressa dal Presidente della Malta Basketball Association di rinnovare il disposto della delibera di cui sopra, tendente ad ottenere il tesseramento quali "italiani" di giocatori/giocatrici di cittadinanza maltese nei campionati nazionali organizzati dalla FIP;

ritenuto opportuno                    limitare detta facoltà ai giocatori/giocatrici che, oltre al requisito della cittadinanza maltese, siano nati a Malta ed abbiano disputato almeno due campionati giovanili organizzati dalla Malta Basketball Association;

ritenuto altresì opportuno            concedere a ciascuna delle società partecipanti ai Campionati Nazionali la facoltà di tesserare giocatori/giocatrici in possesso dei requisiti sopra richiamati nel limite massimo di uno;

### **DELIBERA**

- consentire, per la stagione sportiva 2006/2007, il tesseramento quali "italiani" di giocatori/giocatrici di cittadinanza e nascita Maltese che abbiano disputato almeno due campionati giovanili organizzati dalla Malta Basketball Association;
- ciascuna delle società partecipanti ai campionati Nazionali può tesserare, nell'anno sportivo 2006/2007, tali giocatori/ giocatrici nel limite massimo di uno.

### **DELIBERA N.11**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerata la propria delibera n. 29 assunta in data 23 luglio 2005 con la quale è stata nominata, tra le altre, la Commissione Designazioni fino al termine dell'anno sportivo 2006/2007;

considerata la convenzione Federazione Italiana Pallacanestro/Lega Società Pall. Serie A deliberata in data 2 luglio 2006;

rilevato che in conformità all'art. 8 della convenzione Federazione Italiana Pallacanestro/Lega Nazionale Pallacanestro, deliberata in data 4 giugno 2005, nella Commissione Designazioni per il Campionato di serie B ecc. e B debba essere inserito un rappresentante della Lega Nazionale Pallacanestro;

rilevato altresì che in conformità all'art. 9 della convenzione Federazione Italiana Pallacanestro/Lega Basket Femminile, deliberata in data 18-19 marzo 2006, nella Commissione Designazioni arbitrali per il Campionato di serie A1, A2 e B d'Ecc., venga inserito un rappresentante della Lega Basket Femminile;

considerate le proposte dei nominativi presentate dalle rispettive Leghe;

ritenute le stesse meritevoli di accoglimento;

### **DELIBERA**

- integrare e modificare la Commissione Designazione, deliberata in data 23 luglio 2005, come di seguito riportato, i cui Componenti rimangono in carica fino al termine dell'anno sportivo 2006/2007:

#### **COMMISSIONE DESIGNAZIONI**

<i>SERIE A MASCHILE</i>	
<b>RESPONSABILE</b>	<b>Felice PARONELLI</b>
<b>Rappresentante Lega serie A</b>	<b>Gennaro COLUCCI</b>
<i>LEGADUE</i>	
<b>RESPONSABILE</b>	<b>Luciano BALDINI</b>
<b>Rappresentante Legadue</b>	<b>Paolo FIORITO</b>
<i>SERIE A1/F e B ecc./M</i>	
<b>RESPONSABILE</b>	<b>Dino DAL FIUME</b>
<b>COMPONENTI</b>	<b>Potito MAGGIORE</b>
Rappresentante LNP	<b>Francesco TAMMONE</b>
Rappresentante LBF	<b>Mario DI MARCO</b>
<i>SERIE B/M – A2/F</i>	
<b>RESPONSABILE</b>	<b>Carlo FURLOTTI</b>
<b>COMPONENTE</b>	<b>Alfio NELLI</b>

<b>Rappresentante LNP</b>	<b>Francesco TAMMONE</b>
<b>Rappresentante LBF</b>	<b>Mario DI MARCO</b>
<i>SERIE C1/M – B ecc./F</i>	
<b>RESPONSABILE</b>	<b>Massimo CUOMO</b>
<b>COMPONENTE</b>	<b>Giovanni DE SIMONE</b>
<i>COMMISSARI SPECIALI</i>	
<b>RESPONSABILE</b>	<b>Sandro CAMPERA</b>
<b>COMPONENTE</b>	<b>Adolfo MARCHIS</b>

### **DELIBERA N.12**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- preso in esame il testo del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Procuratore di Giocatori Professionisti di Pallacanestro approvato in data 23 maggio 2003 con delibera n.45 assunta dal Presidente Federale e ratificata dal Consiglio Federale con delibera n.329 nella riunione del 30-31 maggio 2003 e successivamente modificato dal Consiglio Federale con delibera n. 336 nella riunione del 16-17 aprile 2004 e delibera n.244 nella riunione del 10 dicembre 2005;
- considerato il disposto dell'art.19 comma 1 del suddetto regolamento, che prevede la nomina in seno alla Commissione Esecutiva dei Procuratori di un componente in rappresentanza dei Procuratori iscritti nel registro e di un suo supplente;
- preso atto della comunicazione della Commissione Esecutiva dei Procuratori in merito all'esito dello scrutinio delle votazioni per l'elezione dei suddetti rappresentanti, effettuato in data 22 giugno 2006 presso la sede federale;
- ravvisata pertanto l'esigenza di provvedere ai sensi del richiamato art.19 comma 1 Regolamento Procuratori;

### **DELIBERA**

nominare, fino al termine dell'anno sportivo 2006/2007, in rappresentanza dei Procuratori iscritti nel Registro, l'Avv. Mauro Franco Balata componente effettivo e l'Avv. Gian Luca Duri componente supplente della Commissione Esecutiva dei Procuratori.

### **DELIBERA N.13**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- considerata la propria delibera n.312 assunta nella riunione del 20 febbraio 2005 con la quale è stato introdotto nel Regolamento Organico il nuovo Titolo IVbis avente per titolo "AREE FUNZIONALI" con gli articoli nn.89 ter – Area Amatoriale e 89 quater– Area Grandi Eventi, Immagine e Marketing e affidato al Dr. Massimo Blasetti, l'incarico di Direttore di entrambe le Aree;
- considerata altresì la propria delibera n.377 assunta nella riunione del 2 aprile 2005, con la quale è stato nominato l'Ing. Alberto Paccapelo quale Presidente dell'Area Amatoriale, fino al termine dell'anno sportivo 2006/2007;
- ravvisata la necessità di nominare i Consigli Direttivi previsti dagli articoli sopraindicati;
- prese in esame le proposte pervenute ed i nominativi proposti idonei a ricoprire gli incarichi previsti;
- ritenute le stesse meritevoli di accoglimento;

### **DELIBERA**

di nominare, fino al termine dell'anno sportivo 2006/2007, i seguenti Consigli Direttivi:

#### **Area Amatoriale**

Presidente:	Ing. Alberto Paccapelo
Direttore:	Dr. Massimo Blasetti

#### **Consiglio Direttivo**

##### **Beach Basket e 3c3**

Componenti:	Eugenio Crotti
	Dino Meneghin
	Paolo Salvaggi

#### **Consiglio Direttivo**

##### **Campionato Amatori**

Componenti:	Giancarlo Galimberti
	Giuseppe Ponzoni
	Renato Villalta

#### **Consiglio Direttivo**

##### **Water Basket**

Componenti:	Vezi Ciapetti
	Riccardo Ciullini
	Pietro Russo

### **DELIBERA N.14**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i regolamenti Federali, e in particolare l'articolo n° 36, comma 5 e 6 dello Statuto;

considerato che nella Provincia di La Spezia risultano affiliate meno di 15 società con diritto a voto;

presa in esame la proposta del Comitato Regionale FIP Liguria di sostituire il Sig. Luciano Venturini, che ha rinunciato all'impegno, con il Sig. Raffaele Barcellone in qualità di Delegato per la provincia di La Spezia, a norma dell'art.36, comma 6, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di nominare, per il quadriennio olimpico 2005-2008, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato, il Sig. Raffaele Barcellone Delegato per la provincia di La Spezia.

### **DELIBERA N.15**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la richiesta presentata dal Delegato del Comitato Provinciale FIP Taranto, Sig. Giuseppe Sportelli, in data 23 giugno 2006, relativa all'autorizzazione alla firma di un contratto per l'attivazione di una linea telefonica ADSL presso il Comitato Provinciale FIP Taranto;

sentito il parere della Commissione Informatica;

sentito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, Sig. Vittorio Smiroldo;

ritenuto di dover accogliere detta richiesta;

### **DELIBERA**

di nominare il Delegato del Comitato Provinciale FIP Taranto, Sig. Giuseppe Sportelli, Funzionario Delegato per la firma del contratto per l'attivazione di una linea telefonica ADSL presso il Comitato Provinciale FIP Taranto.

### **DELIBERA N.16**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la proposta presentata dal Comitato Regionale FIP Emilia Romagna del 27 giugno 2006 relativa all'organizzazione, nelle città di Cervia e Cesenatico, della fase finale del Trofeo delle Regioni maschile e femminile 2007, in programma dall'1 all'8 gennaio 2007;

ritenuta meritevole di accoglimento tale richiesta secondo una convenzione che specifica nel dettaglio le modalità di accoglienza per le delegazioni partecipanti e degli oneri economici derivanti;

### **DELIBERA**

di affidare l'organizzazione della fase finale del Trofeo delle Regioni maschile e femminile 2006/2007 in programma dall'1 all'8 gennaio 2007 al Comitato Regionale FIP Emilia Romagna dando mandato al Presidente Federale di sottoscrivere la relativa convenzione.

### **DELIBERA N.17**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la Convenzione sottoscritta tra la Lega Società Pallacanestro Serie A e la Federazione Italiana Pallacanestro in data 11 luglio 2006, con particolare riferimento al punto 5 riguardante l'eleggibilità dei giocatori, nel quale si definiscono le quote minime di iscrizione a referto dei giocatori di formazione italiana;

vista la delibera n.48, assunta dal Presidente Federale in data 12 aprile 2006 e ratificata dal Consiglio Federale nella riunione del 6 maggio 2006, con la quale si stabiliscono gli obblighi d'iscrizione a referto degli atleti di formazione italiana per le società partecipanti al Campionato di Legadue;

preso atto della necessità di prevedere una sanzione a carico della società che non rispetti i criteri previsti per le quote minime di iscrizione a referto dei giocatori di formazione italiana nei campionati professionistici;

sentito il parere favorevole della Lega Società Pallacanestro Serie A e della Legadue;

preso atto altresì, della proposta avanzata dal Presidente Federale;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

Stabilire, per la stagione sportiva 2006/2007, un'ammenda pari a € 50.000,00 per le società partecipanti al campionato di Serie A e € 25.000,00 per le società partecipanti al campionato di Legadue per ogni atleta e per ogni partita in cui le società non rispettino le quote minime di iscrizione a referto dei giocatori di formazione italiana.

### **DELIBERA N.18**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n.1, assunta nella riunione del 2 luglio 2006, con la quale è stato approvato il testo della nuova Convenzione tra la Federazione italiana Pallacanestro e la Lega Società Pallacanestro Serie A e contestualmente si è dato mandato al Presidente Federale di sottoscrivere la stessa;

presa in esame la stesura finale della convenzione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Società Pallacanestro Serie A, sottoscritta dal Presidente Federale in data 11 luglio 2006, avvenuta previa consultazione con il CONI e le rispettive componenti interessate;

ritenuta la stessa conforme alle esigenze rappresentate dalla FIP e dalla Lega Società Pallacanestro Serie A;

### **DELIBERA**

ratificare la convenzione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Società Pallacanestro Serie A per gli anni sportivi 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 sottoscritta dal Presidente Federale in data 11 luglio 2006.

### **DELIBERA N.19**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

ravvisata la necessità di emanare le date del calendario del Campionato di Serie A1 Femminile per la stagione sportiva 2006/2007;

considerata la proposta della LegA Basket Femminile;

preso atto del parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

stabilire le date del calendario del Campionato di Serie A1 Femminile per la stagione sportiva 2006/2007 come segue:

## **SERIE A1 FEMMINILE**

### **Date Calendario Campionato Stagione Sportiva 2006/07**

#### **FASE DI QUALIFICAZIONE GIRONE A 16 SQUADRE**

<b>ANDATA</b>				<b>GIORNATA</b>	<b>RITORNO</b>			
D	8	ottobre #	2006	1	D	21	gennaio	2007
D	15	ottobre	2006	2	D	28	gennaio	2007
D	22	ottobre	2006	3	D	4	febbraio	2007
D	29	ottobre	2006	4	D	11	febbraio	2007
D	5	novembre	2006	5	D	18	febbraio*	2007
D	12	novembre	2006	6	D	25	febbraio**	2007
D	19	novembre	2006	7	D	4	marzo	2007
D	26	novembre	2006	8	D	11	marzo	2007
D	3	dicembre	2006	9	D	18	marzo	2007
D	10	dicembre	2006	10	D	25	marzo	2007
D	17	dicembre	2006	11	D	1	aprile***	2007
S	23	dicembre	2006	12	S	7	aprile	2007
ME	3	gennaio	2007	13	D	15	aprile	2007
D	7	gennaio	2007	14	ME	18	aprile	2007
D	14	gennaio	2007	15	D	22	aprile	2007

# Presentazione e Prima Giornata di Campionato su campo unico

\*in caso di partecipazione ai Play Off EUROLEGA la gara vicina alla trasferta può essere posticipata a Mer 14 Marzo 2007

\*\* in caso di partecipazione ai Play Off EUROLEGA la gara vicina alla trasferta può essere posticipata a Mer 21 Marzo 2007

\*\*\* in caso di partecipazione alla finale FIBACUP la gara può essere anticipata a Sab 31 Marzo 2007; in caso di partecipazione alla finale EUROLEGA la gara può essere posticipata a Mer 4 Aprile 2007; in caso di gara fra società che partecipano alla finale EUROLEGA e finale FIBACUP la gara può essere anticipata a Mer 28 marzo 2007.

## PLAY OFF SCUDETTO

### Quarti di Finale Play Off Scudetto

ME	25	aprile	2007	Gara 1
V	27	aprile	2007	Gara 2
D	29	aprile	2007	Eventuale Gara 3

### Semifinale Play Off Scudetto

ME	2	maggio	2007	Gara 1
V	4	maggio	2007	Gara 2
D	6	maggio	2007	Eventuale Gara 3

### Finale Play Off Scudetto

GIO	10	maggio	2007	Gara 1
S	12	maggio	2007	Gara 2
L	14	maggio	2007	Gara 3
ME	16	maggio	2007	Eventuale Gara 4
S	19	maggio	2007	Eventuale Gara 5

## PLAY OUT

### Prima Fase Play Out

ME	25	aprile	2007	Gara 1
V	27	aprile	2007	Gara 2
D	29	aprile	2007	Eventuale Gara 3

### Seconda Fase Play Out

ME	2	maggio	2007	Gara 1
V	4	maggio	2007	Gara 2
D	6	maggio	2007	Eventuale Gara 3

## SUPERCOPPA

D	1	ottobre	2006
---	---	---------	------

### Final Four Coppa Italia

ME	14	febbraio	2007
G	15	febbraio	2007

### **DELIBERA N.20**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.56 assunta dal Presidente Federale in data 28 giugno 2006 con la quale la Federazione si è costituita, affidando l'incarico di assistenza agli Avv.ti Guido Valori e Paola Vaccaro, nel procedimento promosso innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport dalla società CUS Chieti per l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 5 giugno u.s. e delle successive sanzioni;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

ratificare la delibera n.56 assunta dal Presidente Federale in data 28 giugno 2006.

### **DELIBERA N.21**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.57 assunta dal Presidente Federale in data 28 giugno 2006 con la quale è stata comminata all'avv. Paolo Comolli la inibizione pari a tre anni a successive nomine quale componente di Collegi Arbitrali trasmettendo altresì gli atti alla CVA per quanto di propria competenza anche in ordine agli atti da adottare per il prosieguo delle procedure arbitrali in corso nelle quali risulta nominato quale arbitro l'avv. Paolo Comolli;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

ratificare la delibera n.57 assunta dal Presidente Federale in data 28 giugno 2006.

### **DELIBERA N.22**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.1 assunta dal Presidente Federale in data 7 luglio u.s. con la quale è stato revocato lo stato di morosità della società G.S. Robur Basket Osimo per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Castets Mariano/ G.S. Robur Basket Osimo;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

ratificare la delibera n.1 assunta dal Presidente Federale in data 7 luglio 2006.

### **DELIBERA N.23**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.2 assunta dal Presidente Federale in data 7 luglio u.s. con la quale sono stati revocati i provvedimenti assunti nei confronti della società A.S. Cestistica San Severo di cui alle delibere nn.323, 324, 377, 378, 415, 416;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

ratificare la delibera n.2 assunta dal Presidente Federale in data 7 luglio 2006.

### **DELIBERA N.24**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.3 assunta dal Presidente Federale in data 7 luglio u.s. con la quale è stato revocato lo stato di morosità della società A.S. Pall. Catanzaro per aver adempiuto alle obbligazioni dovute derivanti dal lodo Diedhiou Pierre/ A.S. Pall. Catanzaro;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

ratificare la delibera n.3 assunta dal Presidente Federale in data 7 luglio 2006.

### **DELIBERA N.25**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.12 assunta dal Presidente Federale in data 13 luglio 2006 con la quale è stato affidato allo Studio Valori l'incarico di assistenza e difesa nel procedimento promosso innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport dalla società ASD Robur Basket Saronno, A.S.D.Jesolo Sandonà Basket, Bears Srl inerente i provvedimenti relativi all'Ordinamento dei Campionati Nazionali Maschili emanati con le DOA 2006/ 2007;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

ratificare la delibera n.12 assunta dal Presidente Federale in data 13 luglio 2006.

### **DELIBERA N.26**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto il ricorso presentato innanzi al T.A.R. del Lazio dalla società A.S.Dil. Jesolo San Donà Basket avverso i provvedimenti assunti dalla FIP e confermati dal lodo arbitrale emesso dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI relativamente al tesseramento dell'atleta Ignacio Pezzini;
- considerato che è opportuno che la FIP si costituisca innanzi al TAR per dedurre in merito alla istanza presentata;
- ritenuto opportuno affidare l'incarico di assistenza e difesa per il suddetto provvedimento agli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro sia unitamente che disgiuntamente;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità di detti professionisti;

### **DELIBERA**

affidare l'incarico di assistenza e difesa della Federazione Italiana Pallacanestro nel detto procedimento allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Paola M.A.Vaccaro e Guido Valori sia unitamente che disgiuntamente.

### **DELIBERA N.27**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza pervenuta dalla tesserata Angela Somma in qualità di Presidente della società S.S. Nuova Pallacanestro Battipaglia con la quale richiede l'autorizzazione ad adire la M.O. nei confronti della tesserata Maria Carmela Aurigemma per il recupero delle somme versate in ottemperanza al vincolo di solidarietà, in luogo della Aurigemma, per il funzionamento del Collegio Arbitrale del lodo Aurigemma/ S.S.Nuova Pallacanestro Battipaglia;

visti gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

### **DELIBERA**

autorizzare la tesserata Angela Somma ad adire la M.O. nei confronti della tesserata Maria Carmela Aurigemma per il recupero delle somme versate in ottemperanza al vincolo di solidarietà, in luogo della Aurigemma, per il funzionamento del Collegio Arbitrale del lodo Aurigemma/ S.S.Nuova Pallacanestro Battipaglia.

### **DELIBERA N.28**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza pervenuta dal tesserato Pierfrancesco Betti con la quale richiede l'autorizzazione ad adire la M.O. nei confronti dei tesserati Jasmin Repesa per i fatti occorsi in data 09.06.2006 in occasione dell'incontro S.S. Basket Napoli- Fortitudo Pall.Bologna;

visti gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

### **DELIBERA**

autorizzare il tesserato Pierfrancesco Betti ad adire la M.O. nei confronti del tesserato Jasmin Repesa.

### **DELIBERA N.29**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza pervenuta dalla tesserata Claudia Peracchia con la quale richiede l'autorizzazione ad adire la M.O. nei confronti del tesserato Antonio De Cato per il recupero di un proprio credito;

visti gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

### **DELIBERA**

autorizzare la tesserata Claudia Peracchia ad adire la M.O. nei confronti del tesserato Antonio De Cato.

### **DELIBERA N.30**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza pervenuta dal tesserato Leonardo Mancini con la quale richiede l'autorizzazione ad adire la M.O. nei confronti dei tesserati Daniele Moroni, Matteo Niccolai e Rizzante e del Presidente della società Chiesina Basket per i fatti occorsi in data 17.05.2006 in occasione dell'incontro Chiesina Basket– Basket Asciano;

visti gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

### **DELIBERA**

- autorizzare il tesserato Leonardo Mancini ad adire la M.O. nei confronti dei tesserati Moroni, Niccolai e Rizzante;
- respingere, allo stato, la richiesta di adire la M.O. nei confronti del Presidente della società Chiesina Basket.

### **DELIBERA N.31**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza pervenuta dal tesserato Gabriele Voltolini con la quale richiede l'autorizzazione ad adire la M.O. nei confronti del tesserato Andrea Grassi e del Presidente della società Chiesina Basket per i fatti occorsi in data 17.05.2006 in occasione dell'incontro Chiesina Basket – Basket Asciano ;

visti gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

### **DELIBERA**

- autorizzare il tesserato Gabriele Voltolini ad adire la M.O. nei confronti del tesserato Andrea Grassi;
- respingere, allo stato, la richiesta di adire la M.O. nei confronti del Presidente della società Chiesina Basket .

### **DELIBERA N.32**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.4 assunta dal Presidente Federale in data 7 luglio u.s. con la quale è stata autorizzata la scissione della società A.Dil. Jolly Basket con sede in Santa Maria di Sala (VE) alle condizioni riportate nella delibera stessa;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

ratificare la delibera n.4 assunta dal Presidente Federale in data 7 luglio 2006.

### **DELIBERA N.33**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.5 assunta dal Presidente Federale in data 7 luglio u.s. con la quale è stata autorizzata la scissione della società C.S. Alberto Galli con sede in San Giovanni Valdarno (AR) alle condizioni riportate nella delibera stessa;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

ratificare la delibera n.5 assunta dal Presidente Federale in data 7 luglio 2006.

### **DELIBERA N.34**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.6 assunta dal Presidente Federale in data 7 luglio u.s. con la quale è stata autorizzata la scissione della società Basket 60 con sede in Sassari alle condizioni riportate nella delibera stessa;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

ratificare la delibera n.6 assunta dal Presidente Federale in data 7 luglio 2006.

### **DELIBERA N.35**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.7 assunta dal Presidente Federale in data 7 luglio u.s. con la quale è stata autorizzata la scissione della società A.E.O.P. Dil. Basket Guidonia con sede in Guidonia (RM) alle condizioni riportate nella delibera stessa;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere,

### **DELIBERA**

ratificare la delibera n.7 assunta dal Presidente Federale in data 7 luglio 2006.

### **DELIBERA N.36**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.9 assunta dal Presidente Federale in data 7 luglio u.s. con la quale è stata autorizzata la scissione della Pol. Ares Ribera con sede in Ribera (AG) alle condizioni riportate nella delibera stessa;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere,

### **DELIBERA**

ratificare la delibera n.9 assunta dal Presidente Federale in data 7 luglio 2006.

### **DELIBERA N.37**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata in deroga dalla società Basket Club cod.4909 con sede in Lecce, avente diritto a partecipare al campionato di serie C2, in merito al trasferimento di sede da Lecce a Martina Franca (TA);
- considerato che le motivazioni, che inducono la società a chiedere tale trasferimento, sono determinanti per il proseguo dell'attività sportiva;
- acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale Puglia;

riscontrata la completezza della documentazione prevista ai sensi dell'art.136 comma 1 e 2 del Regolamento Organico

### **DELIBERA**

di autorizzare in deroga il trasferimento di sede richiesto dalla società Basket Club in Lecce cod.4909 da Lecce a Martina Franca, Via Taranto 89/a.

La società disputerà le gare presso il Centro Polifunzionale per lo Sport e il Tempo Libero "Giovanni Paolo II" Loc. Pergolo.

### **DELIBERA N.38**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società U.S. Pall. ACLI Ronchi con sede in Ronchi dei Legionari (GO) iscritta al Campionato di Serie C2, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **U.S. Pall. ACLI Ronchi** a **A.S.D. Pall. Ronchi** (cod. FIP 21729) con sede in Ronchi dei Legionari (GO) alla Via A.Gramsci 13/I.

### **DELIBERA N.39**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda di cambio di denominazione e di trasformazione in società di capitali della Società Treviglio Basket A.S.D. (cod. FIP 1010) con sede in Treviglio (BG) iscritta al Campionato Nazionale di Serie B/E;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del Regolamento Organico;

### **DELIBERA**

di prendere atto del cambio di denominazione da **Treviglio Basket A.S.D.** a **Blue Basket 1971 s. Dil. arl** con sede a Treviglio (BG) in Via del Bosco snc c/o Pal.to dello Sport.

### **DELIBERA N.40**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda di cambio di denominazione e di trasformazione in società di capitali della Società Pall. Legnano (cod. FIP 323) con sede in Legnano (MI) iscritta al Campionato Nazionale di Serie C/M;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del Regolamento Organico;

### **DELIBERA**

di prendere atto del cambio di denominazione da **Pall. Legnano** a **Legnano Basket s.s.Dil.arl** con sede a Legnano (MI) in Via Massimo D'Azeglio 86.

### **DELIBERA N.41**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società Falco Basket 2001 S.S.D. arl con sede in Pesaro iscritta al Campionato di Legadue, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **Falco Basket 2001 S.S.D. arl** a **U.S. Vuelle Pallacanestro srl** (cod. FIP 40716) con sede in Pesaro alla Via degli Abeti 348 E/1.

### **DELIBERA N.42**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S. Nola Basket con sede in Gragnano iscritta al Campionato di Serie B/E, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.S. Nola Basket** a **A.S. Dil. Gragnano Basket** (cod. FIP 7815) con sede in Gragnano (NA) alla Via V.Veneto 177.

### **DELIBERA N.43**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S. Ravenna Basket con sede in Ravenna iscritta al Campionato di Serie B/M, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.S. Ravenna Basket** a **A.Dil. Basket Ravenna P.Manetti** (cod. FIP 17207) con sede in Ravenna alla Via della Lirica 21.

### **DELIBERA N.44**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.D. Riviera Basket con sede in Vado Ligure (SV) iscritta al Campionato di Serie B/M, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.S.D. Riviera Basket** a **A.S. Dil. Riviera Vado Basket** (cod. FIP 607) con sede in Vado Ligure (SV) Piazza Cavour 15/5.

### **DELIBERA N.45**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.D. Porto S. Elpidio Basket con sede in Porto Sant'Elpidio (AP) iscritta al Campionato di Serie B/M, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.S.D. Porto Sant'Elpidio Basket** a **A. Dil. Riviera Del Fermano Basket** (cod. FIP 338) con sede in Porto S.Elpidio (AP) alla Via Italo Svevo 5.

### **DELIBERA N.46**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.Pall. Milazzo con sede in Milazzo (ME) iscritta al Campionato di Serie C/M, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.S.Pall. Milazzo** a **A.S. Dil. Progetto Basket Barcellona** (cod. FIP 48443) con sede in Milazzo (ME) alla Via Cap. Massimo Scala 21 c/o Maio Rosaria.

### **DELIBERA N.47**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società S. A.S.T. 78 Basket con sede in Santa Maria degli Angeli (PG) iscritta al Campionato di Serie C/M, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **S. A.S.T. 78 Basket a Basket Assisi A.S. Dil.** (cod. FIP 5753) con sede in S.M. degli Angeli (PG) alla Via Patrono d'Italia c/o Pinchi.

### **DELIBERA N.48**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società G.S. Libertas Bologna con sede in Bologna iscritta al Campionato di Serie A2/F, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **G.S. Libertas Bologna a Libertas Basket Bologna A.Dil.** (cod. FIP 143) con sede in Bologna alla Piazza Resistenza 6 c/o Civolani.

### **DELIBERA N.49**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società C.S.A. Basket Carugate con sede in Carugate (MI) iscritta al Campionato di Serie A2/F, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **C.S.A. Basket Carugate a A.S. Dil. Basket Carugate** (cod. FIP 1514) con sede in Carugate (MI) alla Via Pio XI 36.

### **DELIBERA N.50**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S. San Marco C.A.S.A. con sede in Albignasego (PD) iscritta al Campionato Regionale, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.S. S.Marco C.A.S.A.** a **A. Di. C.A.S.A. Basket** (cod. FIP 36668) con sede in Albignasego (PD) alla Via Roncon 33 c/o Cavallini.

### **DELIBERA N.51**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.D. Portici Add. Minibasket con sede in Portici (NA) iscritta al Campionato di Serie C2, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.D. Portici Add. Minibasket** a **A.S.D. Sporting Portici** (cod. FIP 42207) con sede in Portici (NA) Corso Umberto I c/o Villa Comunale.

### **DELIBERA N.52**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S. F. Francia 2002 con sede in Zola Predosa (BO) iscritta al Campionato U18/M, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.S. F. Francia 2002** a **A.S.D. F. Francia Pall.** (cod. FIP 47249) con sede in Zola Predosa (BO) alla Via Abbazia 4.

### **DELIBERA N.53**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.D. Cinghioss con sede in S.Lazzaro di Savena (BO) scritta al Campionato di Serie C2, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.S.D. Cinghioss** a **A.S.D. Basket San Lazzaro Cinghioss** (cod. FIP 23317) con sede in San Lazzaro di Savena (BO) alla Via Poggi 40/42.

### **DELIBERA N.54**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.D. Bruna Malaguti 2002 Basket con sede in San Lazzaro di Savena (BO) iscritta al Campionato U16/E, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.S.D. Bruna Malaguti 2002 Basket** a **A.S.D. B.S.L.** (cod. FIP 48011) con sede in San Lazzaro di Savena (BO) alla Via Repubblica 2.

### **DELIBERA N.55**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società Cest. Benedetto 1964 con sede in Cento (FE) iscritta al Campionato di P/M, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **Cest. Benedetto 1964** a **A.S.D. Benedetto 1964** (cod. FIP 35878) con sede in Cento (FE) P.le Donatori di Sangue e Organi 10.

### **DELIBERA N.56**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società Pol. ACLI Faro con sede in Consandolo (FE) iscritta al Campionato di P/M, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **Pol. Accli Faro** a **A.Pol. Dil. Faro** (cod. FIP 22268) con sede in Consandolo (FE) alla Via di Mezzo 1.

### **DELIBERA N.57**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società Pol. Albinetata con sede in Albinea (RE) iscritta al Campionato di 2DM, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

## **D E L I B E R A**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **Pol Albinetana Basket** a **A.S.D. Albinetana Basket** (cod. FIP 47215) con sede in Albinea (RE) alla Via Papa Giovanni XXIII 4/2 c/o Tonelli.

### **DELIBERA N.58**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società LIBERTAS Balonsesto con sede in Bagnarola di Sesto (PN) iscritta al Campionato di P/M, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

## **D E L I B E R A**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **Libertas Balonsesto** a **A.S.D. Balonsesto** (cod. FIP 45502) con sede in Bagnarola di Sesto al Reghena (PN) alla Piazza Cardinale Barbo 3 c/o Centro Sociale ex Pila Riso.

### **DELIBERA N.59**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S. Miki Sport con sede in Roma iscritta al Campionato Regionale, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

## **D E L I B E R A**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.S.Miki Sport** a **A.S.D. Romana** (cod. FIP 48738) con sede in Roma alla Via C. Caccia Dominioni 35 c/o Prof. De Stefani.

### **DELIBERA N.60**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.Dil. Pol. Calusco Basket con sede in Calusco D'Adda (BG) iscritta al Campionato di 2D/M, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A. Dil. Pol. Calusco Basket** a **A.D. Pol. Caluschese Basket** (cod. FIP 44486) con sede in Calusco D'Adda (BG) alla Via Leopardi 7 c/o Moretti.

### **DELIBERA N.61**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società Fervens Basket con sede in Vertova (BG) iscritta al Campionato di 2D/M, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **Fervens Basket** a **Fervens Basket Vertova A.Dil.** (cod. FIP 47810) con sede in Vertova (BG) alla Via Convento 12 c/o C. Culturale Testori.

### **DELIBERA N.62**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società Beltis Basket Bergamo con sede in Bergamo iscritta al Campionato U16/F, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **Beltis Basket Bergamo** a **A.D. Beltis Excelsior Basket** (cod. FIP 47805) con sede in Bergamo alla Via Borgo Palazzo 226 c/o Cristadoro.

### **DELIBERA N.63**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.Dil. Basket Senna con sede in Senna Comasco (CO) iscritta al Campionato di Serie C2, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.Dil. Basket Senna** a **Basket Senna Pol. Dil.** (cod. FIP 10610) con sede in Senna Comasco alla Via al Gaggio 2 C.P. 77 c/o Pal.to.

### **DELIBERA N.64**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società G.S. Il Momento con sede in Rivolta D'Adda (CR) iscritta al Campionato U18/M, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **G.S. Il Momento** a **A.S.D. Il Momento** (cod. FIP 3848) con sede in Rivolta D'Adda (CR) alla Via G. Galilei 1.

### **DELIBERA N.65**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società Basket Carroccio con sede in Legnano (MI) iscritta al Campionato di P/F, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **Basket Carroccio** a **Virtus Carroccio A.S.Dil.** (cod. FIP 521) con sede in Legnano (MI) alla Via Luigi Pasteur 37.

### **DELIBERA N.66**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.Dil. Basket San Carlo 77 con sede in Nova Milanese ((MI) iscritta al Campionato U18/F, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.Dil. Basket San Carlo 77** a **A.Dil. G.S. San Carlo Nova Milanese** (cod. FIP 50002) con sede in Nova Milanese (MI) alla Via Giussani 24 c/o Oratorio.

### **DELIBERA N.67**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società S.S. Metanopoli con sede in San Donato Milanese (MI) iscritta al Campionato di P/M, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **S.S. Metanopoli** a **A.Pol. Dil. Metanopoli** (cod. FIP 6269) con sede in San Donato Milanese (Mi) alla Via Caviaga 4.

### **DELIBERA N.68**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.D. Camb Basket Montelabbate con sede in S.Angelo in Lizzola (PS) iscritta al Campionato di Serie D, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.D. Camb Basket Montelabbate** a **A.D. Camb Basket Montecchio** (cod. FIP 37618) con sede in S.Angelo in Lizzola (PS) alla Via Zandonai 18.

### **DELIBERA N.69**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società I Teneroni Basket Club con sede in Asti iscritta al Campionato di 1DM, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **I Teneroni Basket Club** a **Teneroni Asti A.S.D.** (cod. FIP 46148) con sede in Asti alla Via Conte Verde 43 c/o Giordanelli.

### **DELIBERA N.70**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.Dil. Acili Basket Brindisi con sede in Brindisi iscritta al Campionato di Serie C2, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.Dil. Acili Basket Brindisi** a **Eagles Basket Brindisi A.S.D.** (cod. FIP 50169) con sede in Brindisi alla Via G.Balsamo 17.

### **DELIBERA N.71**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società G.S. Basket Rinascita con sede in Sesto Fiorentino (FI) iscritta al Campionato di P/M, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **G.S. Basket Rinascita** a **G.S. Dil. Basket Sestese** (cod. FIP 12054) con sede in Sesto Fiorentino alla Via XX Settembre 135 c/o Pampaloni.

### **DELIBERA N.72**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società Pol. Basket Roncaglia con sede in Ponte San Nicolò iscritta al Campionato di Serie D, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **Pol. Basket Roncaglia** a **Dil. Basket Roncaglia** (cod. FIP 8217) con sede in Ponte San Nicolò (PD) alla Via Medici 10.

### **DELIBERA N.73**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società G.S. Pall. Montagnana con sede in Montagnana iscritta al Campionato di 1D/M, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **G.S. Pall. Montagnana** a **A.S. Dil. Pall. Montagnana** (cod. FIP 22039) con sede in Montagnana (PD) alla Via Mure Nord 65.

### **DELIBERA N.74**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S. I Frogs Noventa con sede in Noventa Padovana iscritta al Campionato Regionale, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.S. I Frogs Noventa** a **Pol. I Frogs Dil** (cod. FIP 39921) con sede Noventa Padovana (PD) alla Via F. Petrarca 25.

### **DELIBERA N.75**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società G.B.M. Pernumia Basket con sede in Pernumia (PD) iscritta al Campionato di U18/M, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **G.B.M. Pernumia Basket** a **A.S. Dil. Pernumia Basket** (cod. FIP 46915) con sede in Pernumia (PD) alla Via Verdi 5 c/o Impianti.

### **DELIBERA N.76**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società G.S. Trasteverina con sede in Vicenza iscritta al Campionato di Serie D, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **G.S. Trasteverina** a **A.Dil. Pall. Trasteverina** (cod. FIP 1182) con sede in Vicenza alla V.le della Pace 374.

### **DELIBERA N.77**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società GSR San Francesco con sede in Vicenza iscritta al Campionato di P/M, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **GSR San Francesco** a **A.S. Dil. Basket San Giuseppe** (cod. FIP 16159) con sede in Vicenza alla Via Divisione Julia 236.

### **DELIBERA N.78**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società Fiamma Basket S.Maria V. con sede in Santa Maria A Vico (CE) iscritta al Campionato di Serie C/M, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **Fiamma Basket S.Maria V.** a **A.S.D. Fiamma Marco Battiloro** (cod. FIP 14084) con sede in S.Maria A Vico (CE) alla Via Panoramica 36 – c/o Vicario.

### **DELIBERA N.79**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali della Società Basket Spezia Club (cod. FIP 37513) con sede in La Spezia (SP) iscritta al Campionato Nazionale di Serie A1/F;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 comma 3 del Regolamento Organico;

### **DELIBERA**

di prendere atto del cambio di assetto giuridico da **Basket Spezia Club** a **Basket Spezia Club s.s. Dil. arl** con sede a La Spezia in Via Parma 2.

### **DELIBERA N.80**

- visti lo Statuto e i Regolamenti Federali,
- esaminata la domanda di cambio di assetto giuridico della Società Taranto CRAS Basket ss Dil. arl (cod. FIP 35446) con sede in Taranto iscritta al Campionato Nazionale di Serie A1/F;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del Regolamento Organico;

### **DELIBERA**

di prendere atto del cambio di assetto giuridico da **Taranto CRAS Basket ss Dil. arl** a **CRAS Taranto Soc. coop Dil. arl** con sede a Taranto in Via Principe Amedeo 146.

### **DELIBERA N.81**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti Federali,
- esaminata la domanda di cambio di assetto giuridico della Società Juvenilia ssrl (cod. FIP 35246) con sede in Reggio Emilia iscritta al Campionato Nazionale di Serie A2/F;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 comma 4 del Regolamento Organico;

### **DELIBERA**

di prendere atto del cambio di assetto giuridico da **Juvenilia ssrl** a **A.S. Dil. Juvenilia** con sede a Reggio Emilia in Via Guasco 8.

### **DELIBERA N.82**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti Federali,
- esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali della Società G.S. CSI Dil. Basket Juventus (cod. FIP 3203) con sede in Pontedera (PI) iscritta al Campionato Nazionale di Serie A2/F;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 comma 3 del Regolamento Organico;

### **DELIBERA**

di prendere atto del cambio di assetto giuridico da **G.S. CSI Dil. Basket Juventus** a **G.S. CSI Dil. Juventus Basket s.s.srl** con sede a Pontedera (PI) in Via Repubblica 18.

### **DELIBERA N.83**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla società Circ. Acli A.Grandi Brindisi con sede in Brindisi iscritta al Campionato di Serie D, in merito al trasferimento di sede a Carovigno (BR) e al cambio di denominazione sociale;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt. 136 lettera A e 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

- di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società Circ. Acli A.Grandi Brindisi (cod. FIP 43786) da **Brindisi a Carovigno (BR)** in Via Foggia 53, e il cambio denominazione sociale in **A.S.D. New Basket Carovigno**.
- di svolgere l'attività presso il Pal.to dello Sport, C.da Polinisso – Carovigno (BR).

### **DELIBERA N.84**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla società Nuova Libertas con sede in Brindisi iscritta al Campionato di Serie C/M, in merito al trasferimento di sede a Ceglie Massapica (BR) e al cambio di denominazione sociale;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt. 136 lettera A e 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

- di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società Nuova Libertas (cod. FIP 14712) da **Brindisi a Ceglie Massapica (BR)** in Via S.Antonio Abate 49, e il cambio denominazione sociale in **A.Dil. Basket Ceglie**.
- di svolgere l'attività presso il Palasport, Via Martiri delle Foibe 1– Ceglie Massapica (BR).

### **DELIBERA N.85**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla società A.Dil. Civita Basket con sede in Civita Castellana (VT) iscritta al Campionato di Serie C2, in merito al trasferimento di sede a Fondi (LT) e al cambio di denominazione sociale;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt. 136 lettera A e 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

- di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società A.Dil. Civita Basket (cod. FIP 19538) da **Civita Castellana (VT) a Fondi (LT)** in Via Mola di Santa Maria, e il cambio denominazione sociale in **A.Dil. Virtus Basket Fondi**.
- di svolgere l'attività presso il Palazzotto dello Sport, Via Mola di Santa Maria- Fondi (LT).

### **DELIBERA N.86**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla società Basket Club Nettuno con sede in Nettuno iscritta al Campionato di Serie C2, in merito al trasferimento di sede a Roma e al cambio di denominazione sociale;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt. 136 lettera A e 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

- di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società Basket Club Nettuno (cod. FIP 7948) da **Nettuno (RM) a Roma** in Via Bartolo Longo 4, e il cambio denominazione sociale in **A.Dil. Lumax Pall. Roma**.
- di svolgere l'attività presso il Paladonati, Via B. Attilj 45- Roma.

### **DELIBERA N.87**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla società Genova Basket con sede in Genova iscritta al Campionato di Serie B/M, in merito al trasferimento di sede a Genova e al cambio di denominazione sociale;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt. 136 lettera A e 141 del R.O. comma 1] e 2];

### **DELIBERA**

- di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società Genova Basket (cod. FIP 33774) da **Chiavari (GE) a Genova** in Via Malta 2/5 sc. sinistra, e il cambio denominazione sociale in **Effe 2000 Genova Pall. A.Dil.**
- di svolgere l'attività presso il Palasport "C.A. Romanzi", Viale F. Gambero 66 – Genova.

### **DELIBERA N.88**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società Pol. Basket Ball Club 7 Laghi con sede in Besozzo (VA) iscritta al Campionato di Serie C2, in merito al trasferimento di sede a Gazzada Schianno (VA);

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136 del R.O. lettera A;

### **DELIBERA**

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società Pol. Basket Ball Club 7 Laghi (cod. FIP 25666) da **Besozzo (VA) a Gazzada Schianno (VA)** in Via Piave 4 e di svolgere l'attività presso il Pal. Comunale Ist. Comprensivo "Don Vito Cagnola" V.le G.Matteotti 13 di Gazzada.

### **DELIBERA N.89**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società Pall. Ares S.S. Dil. arl con sede in Ribera (AG) iscritta al Campionato di Serie B/E, in merito al trasferimento di sede a Palermo;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136 del R.O. lettera A;

### **DELIBERA**

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società Pall. Ares S.S. Dil. arl (cod. FIP 50927) da **Ribera (AG) a Palermo** in Via Libertà 37/I e di svolgere l'attività presso il Palasport Via dell'Olimpo c.da Fondo Patti – Palermo.

### **DELIBERA N.90**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società Monferrato Basket A.Dil. con sede in Monferrato (AL) iscritta al Campionato di Serie D, in merito al trasferimento di sede a Alessandria;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136 del R.O. lettera A;

### **DELIBERA**

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società Monferrato Basket A.Dil. (cod. FIP 46137) da **Monferrato (AL) a Alessandria** in Via dell'Artigianato 2 e di svolgere l'attività presso il Palasport "E. Cima" Alessandria.

### **DELIBERA N.91**

Il Consiglio Federale,

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.S. Pall. Montecchio Maggiore di Montecchio M. (VI) (cod. FIP 6509), iscritta al Campionato di Serie D e che intende diventare Società Satellite della Società U.S.D. Garcia Moreno Arzignano (cod. FIP 2538) partecipante al Campionato di Serie C/M;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114/bis del R.O.;

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

### **DELIBERA**

di autorizzare la Società A.S. Pall. Montecchio Maggiore (cod. FIP 6509) ad essere satellite della Società U.S.D. Garcia Moreno Arzignano (cod. FIP 2538).

### **DELIBERA N.92**

Il Consiglio Federale,

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società Junior Basket CA' Ossi di Forlì (cod. FIP 34859), iscritta al Campionato U18/M e che intende diventare Società Satellite della Società Gaetano Scirea Basket (cod. FIP 29162) partecipante al Campionato di Serie C2;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114/bis del R.O.;

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

**DELIBERA**

di autorizzare la Società Junior Basket CA' Ossi (cod. FIP 34859) ad essere satellite della Società Gaetano Scirea Basket (cod. FIP 29162).

**DELIBERA N.93**

Il Consiglio Federale,

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società S.S. SD Kontovel di Trieste (cod. FIP 1155), iscritta al Campionato di Serie D e che intende diventare Società Satellite della Società U.S. SZ Jadran(cod. FIP 4438) partecipante al Campionato Nazionale di Serie C/M;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114/bis del R.O.;

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali ;

**DELIBERA**

di autorizzare la Società S.S. SD Kontovel (cod. FIP 1155) ad essere satellite della Società U.S. SZ Jadran (cod. FIP 4438).

---

Roma, 26 luglio 2006

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Maurizio Bertea)

